

NUOVE SCHIAVITU' E MERCATO GLOBALE¹

(Giuseppe Tucci)

* * *

Sommario: *Premessa* . - **1.** – Storia e destino della norma : dai campi di lavoro nazisti alle nuove schiavitù post moderne. **2.** - La struttura della norma e le fattispecie da essa regolate. **3.** – Continuità storica della schiavitù: lavoro schiavistico e libero mercato. **4.** – L’eredità del diritto romano e l’Europa moderna. **5.** – La schiavitù e le Americhe: la Seconda Scolastica, gli *Indios* e la tratta atlantica degli schiavi. **6.** - L’abolizione della schiavitù negli Stati nordamericani del Sud: il XIII e XIV emendamento e la sopravvivenza del contratto di *peonage*. **7.-** Il diritto internazionale e l’abolizione formale della tratta degli schiavi all’inizio del XIX secolo. **8.** - La struttura dell’art. 4 della Convenzione: la schiavitù tra proprietà e contratto. **9.-** L’art. 4 della Convenzione e l’art. 5 della Carta europea dei diritti fondamentali: l’integrazione tra le due norme. **10.-** Continua: il caso *Bosphorus* e il suo futuro eventuale superamento. **11.-** La “schiavitù” nella prospettiva dell’art. 4, comma 1°, della Convenzione. **12.** - La “servitù” nella prospettiva dell’art. 4, comma 1°, della Convenzione. **13.** - Continua: la tratta degli esseri umani come nuova schiavitù dell’età post moderna. **14.** – Il contenuto ed il significato del “lavoro forzato od obbligatorio” ai sensi dell’art. 4, comma 2°, della Convenzione. **15.** – Le ipotesi di esclusione del “lavoro forzato od obbligatorio” ai sensi dell’art. 4, comma 3°, della Convenzione: il lavoro “normalmente” richiesto ai detenuti previsto nell’alinea *a*); il servizio militare o degli obiettori di coscienza, previsto nell’alinea *b*). **16.** - Continua: il servizio previsto in caso di crisi o di calamità naturali richiamato nell’alinea *c*); il lavoro o il servizio rientranti nei “normali” doveri civici, previsti nell’alinea *d*). **17.-** Gli obblighi degli Stati di fronte alla tratta degli esseri umani e l’attuazione della Direttiva 2011/36/UE: la riforma della disciplina di diritto penale. **18.** – Continua: la riforma della disciplina prevista per la prevenzione della stessa e per la protezione delle vittime. **19.** – Applicabilità della sanzione penale e strategie di prevenzione. **20.** – Divieto della schiavitù, concorrenza sleale e diritti di informazione dei consumatori . **21.-** Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, diritti dei consumatori e tutela giurisdizionale collettiva. **22.-** Conclusioni: la diffusione delle schiavitù nell’età della globalizzazione

* * *

Premessa

Volendo partire, per comodità di indagine, dalla definizione adottata a riguardo dall’Organizzazione Mondiale per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.), la Globalizzazione è il processo attraverso il quale mercati e produzione dei diversi paesi del mondo

¹ Relazione tenuta nell’incontro di formazione organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, articolazione territoriale di Bari

diventano sempre più dipendenti tra loro nell'ambito dello scambio di beni e servizi per i movimenti di capitali, agevolati dalle moderne tecnologie di comunicazione, Internet in primo luogo. Anche se aumenta la ricchezza globale, sopra tutto con riferimento ai profitti, questo processo esaspera le diseguaglianze tra Nord e Sud del mondo, tra Paesi forti e paesi deboli, in quanto i secondi conoscono enormi impieghi di capitali da parte dei primi, dovuti al basso costo della mano d'opera, data la pratica assenza di ogni protezione legale e sindacale. Quelle che si chiamano nuove schiavitù trovano in questi processi economici post moderni il loro terreno di cultura, in quanto la localizzazione dei capitali nei paesi poveri, produce una mano d'opera di schiavi, di lavoratori su cui si esercita un controllo assoluto e coercitivo.

Questo inedito fenomeno ha trovato denunce significative, provenienti da fonti diverse, ma sconta lo svuotamento di significato della politica, ridotta sempre più a puro messaggio e priva ormai di ogni progettualità, sicché l'attenzione dell'opinione pubblica è, rispetto ad esso, assolutamente insufficiente.

Questa grave carenza è stata ufficialmente contestata al nostro Governo, da parte del Consiglio d'Europa, nel terzo Rapporto annuale sulla Tratta degli esseri umani (G.r.e.t.a. , relativo al periodo agosto 2012-luglio 2013). Secondo il citato Rapporto, i dati forniti dall'Italia sulla diffusione del fenomeno nel suo territorio, non ne rivelano la vera ampiezza, poiché mancano le procedure adeguate ad individuare le vittime ed a raccogliere i dati relativi, dimostrando scarsa attenzione proprio per le prassi più diffuse, quale quella delle nuove ed inedite forme di caporalato agricolo, delle badanti, delle collaboratrici domestiche e dei minori, siano questi impiegati per il commercio di organi o per la prassi dell'accattonaggio.

L'Italia, malgrado gli specifici compiti che gravano su di essa, , specie dopo l'attuazione della Direttiva 2011/36 UE, in tema di repressione prevenzione della Tratta degli Esseri umani, manca, secondo il Consiglio d'Europa, di un piano di azione organico per combattere questo fenomeno, tipico della globalizzazione post moderna, sicché è necessario che venga adottato, che definisca priorità, obiettivi ed attività concrete per la sua conseguente attuazione².

Sul piano religioso, tra le altre iniziative, la ricorrenza della 48° Giornata della pace del 2015 è dedicata, da Papa Bergoglio, alla lotta contro le nuove schiavitù e la moderna tratta degli esseri umani. Essa ha un titolo suggestivo: “ *Non più schiavi, ma fratelli*”, tratto dalla “Lettera a Filemone” di San Paolo, documento emblematico dell'atteggiamento del primo Cristianesimo nei confronti della schiavitù.

Colpisce, di questa 48° Giornata , l'appello, alle singole persone ed alle Istituzioni tutte, a rendersi conto che, grazie ad un'indifferenza generalizzata di fatto globale, si legittima uno sfruttamento

²) Su ciò v. A. Madeo, *Il d. leg. 4 marzo 2014 n.24, di recepimento della direttiva 2011/36/CEE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, in *Studium iuris*, , 2014 , 1105.

degli esseri umani, assolutamente inusitato nelle sue dimensioni , anche rispetto ai tempi, in cui la schiavitù è stata formalmente accettata nei mercati e nelle società civili delle diverse epoche storiche. Oggi- ricorda sempre l'appello diffuso in occasione di quest'ultimo Capodanno- milioni di persone, bambini, uomini e donne, vengono private della libertà e sono costrette a vivere in condizioni di vera e propria schiavitù. Questo sfruttamento di lavoro, servile a tutti gli effetti e non più soltanto salariale, avviene, in termini a volte formali, altre volte informali, nei settori più diversi: dal lavoro domestico a quello agricolo, a quello manifatturiero come a quello minerario . E ciò sia nei paesi, in cui la legislazione del lavoro non è conforme ai minimi standard internazionali, sia in quelli, in cui la legislazione tutela formalmente il lavoratore, ma quella tutela, per l'indifferenza generale più volte denunciata, ha perso di ogni effettività. Le nuove schiavitù e la nuova tratta degli esseri umani riguardano ormai fenomeni del tutto nuovi rispetto al tradizionale impiego del lavoro servile. Si pensi ai nuovi schiavi sessuali ed al significato del tutto nuovo che ha assunto il fenomeno della prostituzione; a quanti sono fatti oggetto di traffico e di mercimonio per l'espianto degli organi; ai minori, destinati all'accattonaggio oppure alla produzione e/o vendita di stupefacenti o addirittura rapiti da organizzazioni terroristiche ed inquadrati come combattenti, con notevoli alterazioni della loro personalità; ai migranti che".."nel loro drammatico tragitto, soffrono la fame, vengono privati della libertà, spogliati dei loro beni o abusati fisicamente o sessualmente"; ai clandestini, che"...per rimanere nella legalità, accettano di vivere e lavorare in condizioni indegne, specie quando le legislazioni nazionali creano una dipendenza strutturale del lavoratore migrante rispetto al datore di lavoro, *per esempio condizionando la legalità del soggiorno al contratto di lavoro*". Consapevole della gravità del fenomeno, il Messaggio, diffuso il 1° gennaio del 2015, oltre a richiedere un efficace intervento repressivo dal parte degli Stati, in conformità a precisi obblighi internazionali, che derivano dalle numerose Convenzioni, ratificate nel corso degli anni, prevede una strategia di prevenzione e di impegno, a livello politico e sindacale in senso ampio, diretta a combattere questo complesso fenomeno, tipico della società post moderna. Tale strategia prevede una "*responsabilità sociale dell'impresa*" accanto ad una "*responsabilità sociale del consumatore*". Quanto alla prima, compito delle imprese, oggi, non è soltanto quello di garantire ai loro dipendenti condizioni di lavoro "*dignitose*"- si pensi, come si vedrà, all'art. 36 della nostra Costituzione- ma è anche quello di vigilare, affinché forme di vero e proprio lavoro servile non alterino l'eticità del mercato e la corretta concorrenza, che, da Adamo Smith in poi, sono state sempre il presupposto per legittimare le libertà economiche e lo stesso profitto. Ma ancor più innovativo è il richiamo al secondo principio sopra ricordato, cioè alla "*responsabilità sociale del consumatore*". In definitiva, nell'ottica del documento in esame , il consumo, oltre- e prima- di un atto economico in senso stretto, è un atto etico, che impegna l'intera personalità, sicché il

consumatore ha il diritto “*inviolabile*” di essere informato, oltre che sulle qualità del prodotto, anche sulle modalità di produzione dello stesso, esigendo di essere messo in condizione di opporsi allo sfruttamento del lavoro servile, che ha la sua finale legittimazione a livello di distribuzione e di acquisto del prodotto. Si tratta, come appare chiaramente, di un profondo mutamento di prospettiva culturale di quella civiltà dei consumi, che, affermatasi nell’Occidente opulento nella metà del secolo scorso, ha svuotato in maniera disumana l’etica evangelica del dono, che la Chiesa diffonde da sempre.

1. – *Storia e destino della norma: dai campi di lavoro nazisti alle nuove schiavitù post moderne.*

La diffusione delle nuove schiavitù, a causa della sua imprevedibilità fino ai tempi a noi più vicini, ha dato luogo ad un’esperienza giuridica a dir poco singolare.

Le norme fondamentali, che sanzionano il fenomeno della schiavitù sono state pensate per sanzionare solennemente vicende del passato, quasi a volerne esorcizzare il ripetersi, ma nella convinzione di non dover fronteggiare tale fenomeno nel futuro, verso il quale si dimostrava un inevitabile ottimismo sulla scorta delle “magnifiche sorti e progressive”.

La previsione è però stata smentita, sicché proprio quelle norme si sono dovute misurare con i nuovi ed imprevedibili fenomeni.

Esempio emblematico a tale riguardo è l’art. 4 della Convenzione dei diritti dell’Uomo³.

La norma in esame ha una sua storia, ma, nello stesso tempo, ha conosciuto proprio il singolare destino sopra evidenziato, perché, concepita per sanzionare condotte di mostruoso sfruttamento, che si ritenevano ormai consegnate alla storia, è stata invece chiamata a confrontarsi con un imprevedibile sviluppo proprio di quella schiavitù che si riteneva un ricordo del passato.

Essa si inserisce all’interno di un sistema multilivello di fonti del diritto, che ne determinano il contenuto, ed è ispirata da un ordine mondiale, affermatosi nella metà del secolo scorso, dopo la sconfitta del nazifascismo, alla fine del secondo conflitto mondiale. Tale ordine è, a livello generale, formalizzato nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, proclamata

³) per comodità di consultazione se ne riporta il testo:

ARTICOLO 4

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.
3. Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo:
 - (a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
 - (b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l’obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
 - (c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
 - (d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, il cui art. 4, prevede il divieto assoluto di schiavitù e di servitù, oltre che della tratta degli schiavi, in tutte le loro forme; ma è, nello stesso arco di tempo, sancito nelle coeve Costituzioni nazionali, come la nostra del 1948, anche se non in maniera espressa, e, successivamente, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui art. 4, come si vedrà, è anch'esso dedicato alla proibizione della schiavitù e del lavoro forzato⁴.

Con riferimento alla nostra Costituzione, si deve subito precisare che in essa manca una proibizione specifica della schiavitù, come quella prevista nel già citato art. 4 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ma è indubbio che la schiavitù medesima, per sua natura, appare, in tutte le forme da essa assunte, in contrasto con la tutela assoluta della libertà personale, contenuta nell'art. 15, comma 1°, Cost., e, prima ancora, con il pieno riconoscimento a "tutti" dei Diritti inviolabili dell'uomo, a norma dell'art. 2 Cost., tra i quali non può non annoverarsi la tutela della libertà personale nella forma più ampia di tutela della dignità umana⁵

Più in particolare, per ciò che riguarda i rapporti di impresa, l'art. 41, comma 1°, Cost., viene interpretato, da una consolidata dottrina e giurisprudenza, nel senso che l'iniziativa economica privata è garantita come libera, ma viene vietata dalla stessa norma costituzionale, quando si svolge in contrasto con l'utilità sociale oppure in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana. I limiti, in tal caso, soprattutto per quanto riguarda sicurezza, libertà e dignità umana, sono individuati dallo stesso interprete nell'applicazione diretta della norma che egli è chiamata a realizzare; limiti che non tutelano soltanto i lavoratori impiegati all'interno delle imprese destinatarie del divieto, ma anche terzi, come avviene appunto – si precisa da alcuni- nelle imprese dedicate al traffico degli schiavi, siano essi cittadini o non, oppure alla tratta di donne o di minori⁶.

La matrice prima della Convenzione europea, come ricorda il primo capoverso del suo Preambolo, che determina l'interpretazione di ogni norma dello stesso, deve considerarsi proprio la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ⁷. La norma in esame, pertanto, può considerarsi

⁴) Per tale processo evolutivo, v. V. Ferrone, *Storia dei diritti dell'uomo*, Laterza, Roma-Bari, 2014, 25 ss., nonché T. Buerghenthal, *The Evolving International Human Rights System*, in *American Journal of International Law*, 2006, 787 ss.

⁵) Per il legame tra lesione della libertà personale e lesione della dignità umana, v. Corte cost., 10 aprile 2001, n. 105, in *Foro it.*, 2001, I, 2701, e in *Giur. cost.*, 2001, 675. V., in dottrina, M. Ruotolo, *Rapporti civili (sub art. 13)*, in R. Bifulco, A. Celotti, M. Olivetti, (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino, Utet, 2006, 324.

⁶) Di grande attualità, per lo specifico riferimento all'impresa schiavistica, i rilievi di V. Bachelet, *Legge, attività amministrativa e programmazione economica*, in *Giur. cost.*, 1961, II, 904 ss., in nota a Corte cost., 24 giugno 1961, n. 35. Ma, sul tema dei limiti posti dalla norma all'iniziativa economica privata, le sempre attuali considerazioni di U. Belviso, *Il concetto di iniziativa economica privata nella Costituzione*, in *Riv.dir. civ.*, 1961, 153 ss.

⁷) Il Preambolo della Convenzione costituisce parte integrante della stessa e criterio di interpretazione del testo, dell'oggetto e degli scopi della medesima. A riguardo, a solo titolo esemplificativo, v. la Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 29 gennaio 2008, Ap. No. 13229/03, *Saadi c. Regno Unito*, 29 gennaio 2008, in <http://www.echr.coe.int>, particolarmente par. 26. Nel ricorso, presentato contro il Regno Unito, *S. B. Saadi* ha sostenuto di essere stata ingiustamente detenuta in un Centro per Rifugiati, dando luogo alla violazione dell'art. 5, comma 1°, della Convenzione e di essere stata successivamente sottoposta a tale ingiusta detenzione, ponendo in essere l'ulteriore violazione dell'art. 5, comma 2°, della Convenzione. La Corte accoglie la tesi della ricorrente, condannando il Regno

l'ulteriore suggello delle drammatiche esperienze vissute da milioni di persone, per primi, ma non solo, ebrei, nei campi di sterminio della seconda guerra mondiale, che erano anche ed in primo luogo campi di lavoro forzato. Infatti, come è ormai noto, l'esigenza di sfruttare lavoro schiavistico, da parte di imprese, anche succursali estere di paesi in guerra con la Germania nazista, come in primo luogo gli Stati Uniti, ispirò in maniera determinante a livello di logica di mercato, accanto all'odio razziale di natura ideologica, sempre presente nel nazismo e nel suo patrimonio genetico, la mostruosa "soluzione finale" dell'Olocausto⁸.

Lo stesso art. 4 della Convenzione, però, in conseguenza di processi storici sino a qualche tempo fa assolutamente impensabili, è stato chiamato a disciplinare fenomeni sociali assolutamente imprevedibili nell'immediato passato prossimo⁹.

Infatti, solo negli ultimi tempi, la tratta degli esseri umani, nella sua forma più classica e tradizionale, quella commerciale e non più quella bellica, accanto al narcotraffico, è diventata una delle due attività di impresa, gestita a livello globale della nuova criminalità organizzata, specie per incrementare il lavoro schiavistico, in attività produttive strategiche, come l'agricoltura, la prostituzione e, spesso, il traffico di organi. L'impiego di mano d'opera schiavistica, con la conseguente alterazione della concorrenza e l'investimento dei profitti, derivanti da tali attività illecite, nell'economia legale pongono drammatici problemi non solo di tutela della persona, ma anche di tutela del mercato¹⁰. Quella attuale è, del resto, una schiavitù che trae origine dal commercio degli schiavi gestito non da mercanti professionali, che commercializzano gli schiavi accanto ad altri prodotti, come avveniva durante la grande tratta atlantica del XVII secolo, all'inizio dell'età moderna, ma da imprese che hanno la tratta degli schiavi come specifico oggetto sociale¹¹.

Unito al risarcimento dei danni nonpatrimoniali sulla base del richiamo anche dello *Immigration Act* del 1971 e degli artt. 3 (diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza), 9 (diritto a non essere detenuto arbitrariamente) e 13 (diritto alla libertà di movimento) della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo Sul significato della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, v. N. Bobbio, *Presente e avvenire dei diritti dell'uomo*, (1967), ora in *L'età dei diritti*, Torino Einaudi, 1997, 18 ss.; nonché i preziosi rilievi di F. Capotorti, *Le Nazioni Unite per il progresso dei diritti dell'uomo. Risultati e prospettive*, in *La Comunità Internazionale*, 1967, 11 ss.

⁸) Su tali aspetti significativa è l'opera di R. Hilberg, *La distruzione degli Ebrei d'Europa*, Torino, Einaudi, 1995, 253-255, 537-539, 544-547. Una drammatica ed altissima testimonianza a riguardo è in O. Focherini, *Lettere dalla prigionia e dai campi di concentramento*, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2013, con riferimento ai campi di sterminio e di lavoro di Fossoli (Carpi), di Gries (Bolzano) e di Flossenbürg, in Baviera.

⁹ Sulla storicità dell'interpretazione giuridica v. P. Grossi, *L'Europa del diritto*, Roma- Bari, Laterza, 2007, 184 ss.; Id., *L'identità del giurista oggi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 1089; nonché M. Bretone, *E la storia?*, in *Dieci modi di vivere il passato*, Roma- Bari, Laterza, 1991, 75 ss. Sempre nella stessa prospettiva, con riferimento al ruolo del Giudice all'interno del processo, v. V. Carbone, *Corte di cassazione italiana e corti europee*, in *Il nuovo pluralismo delle fonti e il dialogo fra le Corti*, Atti del Convegno di Bari del 20 novembre 2009, in *Riv. dir. priv.*, 2010, 34 ss.

¹⁰) Rilevi di grande interesse si trovano sul punto in L. Larisera, S.I., *La globalizzazione del crimine organizzato*, in *La Civiltà Cattolica*, 59 ss.

¹¹) Significativo a riguardo è F. Occhetta, S.I., *La tratta delle persone. La schiavitù del XXI secolo*, in *La Civiltà Cattolica*, 2013, 225 ss. Sui sopra richiamati fenomeni, con riferimenti culturali preziosi, v. L. Canfora, *Così il nuovo capitalismo crea (e sfrutta) i nuovi schiavi*, in *Corriere della sera*, 6 aprile 2014, Supplemento *La Lettura*, 7.

2 - La struttura della norma e le fattispecie da essa regolate.

La disposizione, sopra richiamata, conosce, poi, ancora un'altra singolarità. Essa, nei tre commi di cui è composta, presenta una struttura particolarmente complessa. Nel primo comma, disciplina le forme classiche di schiavitù e di servitù, che corrispondono a quelle della tradizione romanistica, e cioè, rispettivamente, del diritto classico, per la schiavitù, del diritto post classico e giustiniano, per la servitù¹². Nello stesso tempo, grazie, come vedremo alla particolare struttura degli altri due commi, essa consente di sanzionare anche le forme post moderne di schiavitù e di asservimento, che trovano spesso i loro precedenti nell'esperienza storica più antica. A causa di questa particolare articolazione, la norma, non a caso, ha dato luogo, solo, però, a partire dall'ultimo decennio del secolo scorso e, sopra tutto, dall'inizio del XXI secolo, ad una ricchissima casistica giurisprudenziale, in conseguenza della quale è stato possibile, attraverso una sua interpretazione evolutiva, sanzionare le nuove schiavitù dell'età post moderna, diverse da quelle tradizionali per il titolo giustificativo, ma non per il risultato, in quanto si estendono anche a forme di c.d. schiavitù contrattualizzata, peraltro non estranee, come si vedrà, alla tradizione storica dell'istituto in esame¹³. Prima di tale periodo, prima cioè di quello che possiamo considerare l'inizio dell'età post moderna, la Giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nei non molti casi, in cui è stata chiamata a pronunciarsi, ha negato l'esistenza di forme di schiavitù o di tratta di esseri umani, facendoli rientrare nelle forme di lavoro legittimo di cui al terzo comma della stessa¹⁴. Secondo l'opinione prevalente della dottrina, ciò costituiva la prova del carattere anacronistico del divieto di schiavitù di cui al primo comma, dovendosi essa ormai ritenere una pratica di un passato ormai lontano ed essendo radicata nella coscienza collettiva dell'opinione pubblica la condanna definitiva di ogni forma di assoggettamento dell'essere umano ad un suo simile.¹⁵

Tale convinzione, estremamente diffusa e fondata anche sull'opinione che l'esperienza dei campi di lavoro nazisti fosse da considerare un fenomeno del tutto abnorme nella sua presunta irrazionalità, si basa anche sul fatto che, nell'ambito del diritto internazionale, le diverse Convenzioni che impongono agli Stati il divieto di ogni forma della tratta degli esseri umani già a partire dal secondo decennio del XIX secolo, vengono considerate espressione di un generale divieto

¹²) In questo senso v. B. Biondi, *Il diritto romano*, Bologna, Cappelli, 1957, 276 ss.; F. De Martino, *Storia della Costituzione Romana*, V, Napoli, Jovene, 1975, 147 ss.

¹³) A riguardo v. C. Tripolina, *Commento sub art. 4*, in S. Bartole, P. De Sena, Vl. Zagrebelsky, *Commentario Breve alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, Padova, Cedam, 2012, 91.

¹⁴) Affronta indirettamente tale problematica la complessa Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 12 maggio 2014, Ap. No. 25781/94, *Cipro c. Turchia*, in <http://www.echr.coe.int> Essa riconosce come applicabile tra gli Stati l'art. 41 della Convenzione, relativa all'equa soddisfazione in termini monetari della parte lesa; in questo caso con riferimento ai danni subiti dai cittadini ciprioti. Il problema si è posto con riferimento alle limitazioni delle libertà che sono state ad essi imposte.

¹⁵) In tal senso v. M. De Salvia, *La convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2001, 188ss.

consuetudinario di ogni forma di schiavitù, che opera a quel livello quanto meno a partire dalla metà del XX secolo¹⁶.

3 – *Continuità storica della schiavitù: lavoro schiavistico e libero mercato.*

La schiavitù, nella sua lunghissima storia, conosce, pur nelle forme diverse da essa assunte e nella varietà dei titoli che l'hanno legittimata, un minimo comune denominatore, rappresentato dal completo assoggettamento di una persona ad un'altra, con conseguente perdita di ogni possibilità di autonoma determinazione. Essa conosce anche un'innegabile continuità storica, in quanto lo sfruttamento di questo rapporto di completo assoggettamento di una persona ad un'altra ha sempre prevalso, in nome – si direbbe oggi- del primato dell'economia, sulle condanne che l'etica ed il diritto le hanno sempre rivolto: l'età post moderna che stiamo vivendo conferma questo singolare aspetto della sua storia e prova ancora una volta che questa forma di produzione non solo è compatibile, ma trae alimento dalla stessa economia di mercato, convivendo agevolmente con il “libero” lavoro salariato ed anche con il progresso tecnologico; e ciò a smentita di ogni illusione schumpeteriana¹⁷.

Al fine di spiegare le particolari dimensioni, le forme giuridiche ed il singolare ruolo che schiavitù e tratta degli esseri umani assumono nell'età a noi contemporanea, in presenza dell'innegabile continuità storica che la schiavitù conosce nella nostra storia, occorre partire dall'esperienza romana, ricordando che, in essa, il periodo della crisi della Repubblica e dell'affermarsi del Principato, conosce le più solenni condanne e, nello stesso tempo, la più grande diffusione e le più coerenti legittimazioni della schiavitù in senso proprio, configurata come il diritto reale di proprietà(*dominium*) del *dominus* su un'altra persona, che di quel diritto veniva considerato puro oggetto e come tale veniva protetto dall'ordinamento giuridico; è la definizione, che, come vedremo, ancora si adotta per interpretare il primo comma della norma in esame¹⁸.

Nello stesso tempo, già nello stoicismo romano, la schiavitù conosce la sua condanna etica più significativa.”Sono schiavi”Sì, ma sono esseri umani. “Sono schiavi”- ricordava Seneca in una celebre Lettera a Lucilio-. Sì, ma compagni sotto uno stesso tetto. “Sono schiavi”. Sì, ma anche umili amici. “Sono schiavi”. Sì, ma condividono con te la schiavitù, se consideri che la Fortuna esercita eguali diritti su entrambe le categorie: su di te e su di loro.....Usami la cortesia di considerare che costui, che chiami schiavo, è nato dalla stessa umana semenza, gode dello stesso

¹⁶) Su ciò v. N. Boschiero, *Commento sub art. 4*, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondo, *Commentario alla Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, Padova, Cedam, 2001, 78 ss.

¹⁷) V. a riguardo, particolarmente E. D. Genovese, *Economia politica della schiavitù*, Torino, Einaudi, 1972, 48 ss., su cui v. gli acuti rilievi di L. Canfora, *Così il nuovo capitalismo crea (e sfrutta) i nuovi schiavi*, cit., 7.

¹⁸) Sul punto v. F. De Martino, *Storia della Costituzione Romana*, II, Napoli, Jovene, 1975, 289; K. R. Bradley, *Approvvigionamento e allevamento di schiavi a Roma*, in M. Finley, a cura di. *La schiavitù nel mondo antico*, Bari, Laterza, 1990, 59 ss.; R. Saller, *La schiavitù e la famiglia romana*, Ivi, 95 ss.

cielo, respira certamente come te, vive più o meno come te, muore al tuo stesso modo! Puoi vederlo libero come egli ti può vedere servo.”¹⁹

Se, dagli Annali della filosofia, si passa alla vita pratica ed alla legislazione, la situazione è diversa. Dopo la conquista dell’oriente ad opera di Roma e, successivamente, alla fine della Repubblica ed all’inizio del Principato, gli schiavi erano numerosissimi in Roma e nell’intera Italia, tanto che, come riferiscono sia Seneca sia Tacito, quando un senatore propose che agli schiavi fosse dato un abito o un qualsiasi segno distintivo che li riconoscesse, il Senato bocciò la proposta, per evitare che gli stessi si potessero contare e diventassero pericolosamente consapevoli del loro numero²⁰. Queste enormi masse di persone rimasero però sempre puro oggetto di diritti. Come afferma un famoso passo delle Istituzioni di Gaio, vi sono tre tipi di utensili: quelli che non si muovono e non parlano, cioè gli utensili materiali; quelli che si muovono e non parlano, cioè gli animali; e quelli che si muovono e parlano, cioè gli schiavi²¹.

Certamente il diritto romano conosce un rilevante processo di progressiva affermazione dell’umanità dello schiavo, che già ebbe modo di manifestarsi con Claudio, e poi con Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio, con significativi riflessi nella stessa opera di Gaio, ma quel ridimensionamento umanitario non mise mai in discussione la legittimità della schiavitù²².

Questa non venne formalmente meno neppure con l’avvento del Cristianesimo. In nome della solenne affermazione dell’eguaglianza di tutti gli esseri umani di fronte a Dio, si impone ai padroni di trattare gli schiavi con spirito di carità, ma si ordina in pari tempo agli schiavi di obbedire ai loro padroni e si condanna ogni loro ribellione. “*Quelli che si trovano sotto il giogo della schiavitù,- ammonisce S. Paolo nella Prima Lettera a Timoteo- trattino con ogni rispetto i loro padroni, perché non vengano bestemmiate il nome di Dio e la dottrina. Quelli poi che hanno padroni credenti, non manchino loro di riguardo perché sono fratelli, ma li servano ancora meglio, proprio perché sono credenti e amati coloro che ricevono i loro servizi*²³”

E’ indubbio però che il principio della totale eguaglianza di tutti gli esseri umani di fronte a Dio ebbe dei riflessi sull’ordinamento giuridico superiori alla condanna della schiavitù in nome dello stoicismo, operata da Seneca, in quanto portò, sul piano pratico ed a livello diffuso, al di là della

¹⁹) XLVII, 1, 10-11. Sul punto v. il meraviglioso commento di C. Marchesi, *Seneca*, Studi filosofici diretti da G. Gentile, Messina, Principato, 272 ss.

²⁰) Per questo significativo episodio, v. Seneca, *De Clementia*, I, 24; Tacito, *Annali*, 4, 27. A riguardo, sempre sulla condizione degli schiavi in Roma, nel periodo in esame, v. A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, III, Quaderno 25 (XXIII), Torino, Einaudi, 1975, 2290. Del resto la loro ribellione più pericolosa per l’intero assetto politico di Roma, guidata da Spartaco, fu repressa brutalmente con una crocifissione di massa perpetrata lungo la via Appia. Su ciò v. A. Schiavone, *Spartaco. Le armi e l’uomo*, Einaudi, Torino, 2011, 106 ss.

²¹ Gai Inst. II, 12-17. A riguardo v. H.W. Baade, *The Bifurcated Romanist Tradition of Slavery in Louisiana*, in *Tulane Law Rev.*, 1996, 44 ss.

²²) Su tale evoluzione v. ancora B. Biondi, *Il diritto romano*, cit., 270 ss., nonché Id., *Il diritto romano cristiano*, t. 3°, Milano, Giuffrè, 1954, 373 ss.

²³) Così espressamente *Prima Lettera a Timoteo*.....

limitata ed aristocratica *élite* , quale era quella stoica, all'affermazione di diversi doveri di coscienza, a carico del *dominus*, quali quelli di astenersi da ogni sevizia nei confronti degli schiavi oppure di procedere alla liberazione dello schiavo, dovendosi ritenere la manomissione opera di carità altamente meritoria, e, sul piano dei principi, al declassamento della schiavitù come istituto dello *ius gentium*, completamente in contrasto, però, con lo *ius naturale*; quest'ultimo inteso, nell'ottica del diritto romano-cristiano, come ordinamento assoluto ed eterno, che la Provvidenza Divina ha impartito a tutti gli uomini²⁴.

Il punto di arrivo di questo processo può considerarsi il passo altrettanto famoso delle Istituzioni di Giustiniano: *Servitus autem est constitutio iuris gentium quo quis dominio alieno contra naturam subiicitur*²⁵.

4. – *L'eredità del diritto romano e l'Europa moderna.*

Questa delegittimazione dell'istituto della schiavitù non portò però alla sua radicale negazione. Nemmeno la Chiesa si propose mai l'abolizione formale della stessa attraverso un atto di imperio del potere politico, come invece domandò ed ottenne per l'abolizione del Paganesimo e per la lotta alle eresie. Il Cristianesimo contribuì, soprattutto sul piano etico, allo svuotamento della medesima schiavitù dall'interno ed alla riduzione della sua rilevanza pratica , in concomitanza con altri fattori economici e sociali, come la progressiva riduzione, non però scomparsa, delle sue cause della schiavitù , prima di tutto, le conquiste militari di Roma. Ma la schiavitù, nel senso proprio del termine, cioè la riduzione dell'essere umano ad oggetto di diritti, non è mai scomparsa dall'orizzonte della storia umana; con la conseguenza che il raffinato apparato tecnico del diritto romano classico venne trasmesso alla civiltà occidentale con effetti aberranti, quando, come si vedrà in seguito, in piena età moderna, nella patria del costituzionalismo, cioè negli Stati nord americani dell'Età dei Lumi, all'interno della stessa Costituzione, chiaramente ispirata al Giusnaturalismo di quell'epoca, la riduzione della persona umana ad oggetto si coniugherà con lo sfruttamento capitalistico e con il razzismo più bieco.

Già nel mondo post classico e poi nel Medio Evo gli antichi schiavi si integrano e si trasformano in servi agricoli, che, come aggregati familiari, non si configurano, sul piano strettamente giuridico, come puri utensili parlanti del fondo agricolo, ma risultano vincolati alla terra, piuttosto che al padrone, nell'ambito della rigida organizzazione in ceti della società. In forza di questo particolare *status* che li vincola alla terra, i nuovi “servi” sono tenuti ad eseguire, a titolo di tributo, le proprie

²⁴) Significativo, anche a riguardo, è B. Biondi, *Il diritto romano*, cit., 274 ss. Per i complessi rapporti tra *jus naturale* e *jus gentium* nell'evoluzione del diritto romano, v. A. Schiavone, *Jus. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, Einaudi, 2005, 120 ss. Sulla configurazione delle sevizie imposte agli schiavi in termini di abuso del diritto, v. le riflessioni di P. Rescigno, *L'abuso del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, I, 277, ora in P. Rescigno, *L'abuso del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1998.

²⁵) *Instit. I, t.I, par.2*

prestazioni a favore del fondo e quindi di che ne risulta padrone. Nascono i servi della gleba, che sono, per le limitazioni loro imposte, dei quasi schiavi, mentre si ridimensionano gli schiavi in senso tecnico, che sono essi stessi merce acquistata o venduta o data in garanzia da un padrone ad un altro²⁶.

Tuttavia, come è ampiamente noto, la tratta degli esseri umani ed il commercio degli stessi non sono mai venuti meno; queste pratiche hanno conosciuto una sostanziale continuità dal mondo antico al Medio evo all'Età moderna e, infine, a quella che chiamiamo l'Età postmoderna. Non solo nell'antichità, ma già a partire dalla conquista mussulmana dell'Africa settentrionale, con l'offerta sui mercati europei degli schiavi provenienti dai Paesi a sud del Sahara, e poi, sopra tutto con la conquista turca, il Mediterraneo ha conosciuto sempre un fiorente traffico di schiavi, alimentato sia dalle razzie dei nuovi conquistatori, effettuate con le loro incursioni sulle coste europee e, in primo luogo, italiane, sia dalle incursioni degli Europei sulle coste africane, specie dopo la conquista turca²⁷.

La toponomastica di molte località, in particolar modo della costa ionica dell'Italia meridionale, e le numerose Chiese ivi dedicate a San Leonardo, il protettore degli schiavi, stanno a dimostrare l'estensione di tale fenomeno, che era del resto intrinseco ad ogni forma di scambio commerciale²⁸. Un'affascinante ricerca, dedicata ai rapporti di Ferrara con la civiltà e la cultura turca, documenta ampiamente l'importanza delle pratiche di riscatto degli schiavi, che si svolgevano nella chiesa di San Leonardo di quella città²⁹.

5. – *La schiavitù e le Americhe: la Seconda Scolastica, gli Indios e la tratta atlantica degli schiavi.*

Con la scoperta colombiana, il problema della schiavitù acquista una nuova dimensione, in quanto si pone subito con riguardo alla condizione ed al trattamento da riservare agli *Indios* da parte dei conquistatori spagnoli. Con una certa approssimazione, può dirsi che la condizione degli *Indios* sotto il regime spagnolo era praticamente quella della schiavitù, per lo più anche di diritto, alcune volte di fatto, ma sempre caratterizzata da uno sfruttamento disumano, che realizzava un vero e

²⁶) Su ciò P. Va. , voce *Servitù della gleba*, in *Enciclopedia Italiana* Treccani, 1936; nonché C. R. Whittaker, *La servitù della gleba nel basso Impero romano*, in M. Finley, a cura di. *La schiavitù nel mondo antico*, cit., 131 ss.

²⁷ Suggestivo a riguardo è F. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino, Einaudi, 2002, 150 ss. In termini più specifici, v. G. Fiume, *Schiavitù mediterranea. Corsari, rinnegati e santi di età moderna*, Bruno Mondadori, 40 ss.

²⁸) Tra le tante, si ricorda la località *Schiavonea*, località marina nei pressi di Corigliano Calabro, dove, sino alla metà del XVII secolo, sorgeva la chiesetta di S. Leonardo, poi sostituita dal culto mariano. A riguardo v. D. Vizzaro, *Schiavonea*, Montalto Uffugo, Altor, 1974, 13.

²⁹) A riguardo v. G. Ricci, *Ossessione turca. In una retrovia cristiana dell'Europa moderna*, Bologna, il Mulino, 2002, 191 ss. Sul Santo protettore degli schiavi v. B. Cignitti, *Leonardo di Nobiliacum(o di Limoges)*, in *Biblioteca Sanctorum*, VII, Roma, Città Nuova, 1966, 1198 ss. Di particolar interesse è C. Colafranceschi, *Iconografia*, ivi, 1204, in cui si mette in rilievo che gli attributi più comuni, con cui S. Leonardo viene di solito raffigurato, sono le catene e i corpi dei prigionieri liberati.

proprio genocidio³⁰. Di fronte a tali nuovi e complessi problemi, la Seconda Scolastica, specie con le due personalità dei domenicani Bartolomeo de Las Casas e Francisco de Vitoria, fornisce risposte di altissimo livello. Le opere del primo, in particolare la *Historia de las Indias*, e la *Relectio de Indiis*, unitamente alla più agevole *Brevissima Relacion de la destruccion de las Indias*, del secondo, rappresentano momenti significativi del dibattito che quei complessi eventi suscitavano in difesa della dignità dei colonizzati³¹. E ciò di fronte al ruolo indubbio che l'assoggettamento degli indigeni al lavoro servile ebbe nella loro distruzione, che si verificò secondo ritmi, tempi e dimensioni diverse a seconda delle specifiche aree via via conquistate³²

Sin dagli inizi del XVI secolo, come si è già ricordato, ma con un incremento notevole nella seconda metà del XVII secolo, si sviluppa la tratta atlantica degli schiavi, con milioni di schiavi che vengono comprati in Africa, non solo e non tanto dai negrieri occidentali, quanto dagli stessi gruppi dominanti africani e venduti nelle Americhe, dove essi riescono a trapiantare la cultura delle loro comunità di origine³³.

William E. B. Du Bois, protagonista della lotta per l'emancipazione degli afroamericani negli Stati Uniti dalla fine del secolo XIX agli anni sessanta del XX secolo³⁴, esaminando il saccheggio dell'Africa nell'età moderna in una sua inchiesta, della metà degli anni quaranta del secolo scorso, rilevava che l'età dell'Umanesimo e del Rinascimento, nello stesso periodo in cui teorizzava la dignità dell'Uomo, si è trovata faccia a faccia con la moderna schiavitù e con il coevo mercato degli schiavi³⁵

³⁰) Utile a riguardo è Tz. Todorov, *La conquista dell'America. Il problema dell'"altro"*, Torino, Einaudi, Torino, Einaudi, 1992, spec. 205 ss.

³¹) Fondamentale a riguardo rimane P. Grossi, a cura di, *La seconda Scolastica nella formazione del diritto privato moderno*, Atti Incontro di studio, Firenze 17-19 ottobre 1972, Biblioteca per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno, Milano, Giuffrè 1973, particolarmente H. Thieme, *Qu ce-que nous, les juristes, devons à la Seconde Scolastique espagnole?*, ivi, 7 ss.; G. Ambrosetti, *Diritto privato ed economia nella Seconda Scolastica*, ivi, 23 ss.; M. Villey, *La promotion de la loi et du droit subjectif dans la Seconde Scolastique*, ivi, 53 ss. Sulle due personalità sopra richiamate v. *I diritti dell'uomo e la pace nel pensiero di Francisco de Vitoria e Bartolomé de Las Casas*, Atti del Congresso Internazionale tenuto nella Pontificia Università S. Tommaso (Angelicum), Roma, 4-8 marzo 1985, Massimo Editore, Milano, 1988; M. Mahn - Lot, *Bartolomeo de las Casas e i diritti degli Indiani*, Trad. it. A. Pedrazzi, Milano, Jaca Book, 1985; R. Hernandez, *Derechos Humanos en Francisco de Vitoria*, Salamanca, Editorial San Esteban, 1984, nonché F. de Vitoria, *Relectio de Indiis La questione degli Indios*, Testo critico di L. Perena. Edizione italiana e traduzione di A. Lamacchia, Levante Editori, Bari, 1996. In particolare, su Bartolomeo de las Casas, v. G. Gutierrez, *Alla ricerca dei poveri di Gesù Cristo. Il pensiero di Bartolomé de Las Casas*, Queriniana, Brescia, 1995, 43 ss. K.J. Pennigton, jr., *Bartolome de las Casas and the Tradition of Medieval Law*, in *Church History*, vol. 39, Cambridge Mass., Cambridge Univ. Press, 1970, 149 ss. Del grande frate domenicano, nella traduzione italiana, v. la *Brevissima Relazione della distruzione delle Indie*, a cura di F. Fiorani, con testo a fronte, Venezia, Marsilio, 2012.

³²) Sul punto v. L. Baccelli, *guerra e diritti. Vitoria, Las Casas e la conquista delle Americhe*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 37 (2008), Milano, 2008, 66 ss.

³³) Per un'ampia documentazione a riguardo v. L. A. Lindsay, *Il commercio degli schiavi*, Bologna, il Mulino, 2011, spec. 93 ss., 143 ss., nonché Th. Casadei, S. Mattarelli, *Schiavitù*, Milano, Franco Angeli, 2009, 58 ss.

³⁴ Sulla complessa personalità di William E. B. Du Bois, v. Mezzadra S., *Introduzione*, in Du Bois W. E. B., *Sulla linea del colore. Razza e democrazia negli Stati Uniti e nel mondo*, Bologna, il Mulino, 2010, 12 ss.

³⁵ V. Du Bois W. E. B., *Il saccheggio dell'Africa*, in Id., *Sulla linea del colore.. Razza e democrazia negli Stati Uniti e nel mondo*, cit., 369. La contraddizione è messa in rilievo anche da P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa I. Dalla civiltà comunale al Settecento*, Laterza, Roma-Bari, 1999, 563 ss.

L'età moderna esordisce, pertanto, con la promessa di un'eguaglianza che dà luogo ad un'ingiusta diseguaglianza e, in definitiva, alla negazione di ogni tutela. Come ricordava Gaetano Filangieri, ancora nella metà del XVIII secolo, le sponde del Senegal rappresentavano "...il mercato, ove gli Europei vanno a comprare a vil prezzo i diritti inviolabili dell'umanità e della ragione"³⁶.

Nell'ambito di tale particolare fenomeno, lo schiavismo proprietario, cioè l'acquisto in proprietà del bene schiavo e della sua discendenza, si afferma soltanto dopo la metà del XVII secolo, specie in quelli che poi diventeranno gli Stati Uniti d'America. Prima della larga diffusione di questo rapporto di produzione, molto del lavoro delle colonie era organizzato con il metodo della servitù debitoria, vero e proprio contratto di lavoro per bianchi e neri, con cui il lavoratore si impegnava a pagare il viaggio nelle colonie con il proprio lavoro fino ad estinguere il debito; e ciò in quanto la migrazione verso il Nuovo Mondo, sia verso l'America del nord sia verso quella del sud, era, come spesso avviene anche oggi, la conseguenza di uno stato di miseria e di povertà nel paese di origine. Erano, queste, forme di schiavitù non proprietarie, destinate poi ad essere utilizzate nel futuro e tornate in uso persino nei nostri giorni. L'istituzionalizzazione della schiavitù proprietaria, invece, con i suoi originali connotati di razzismo, si realizzò soltanto all'inizio del XVIII secolo³⁷.

La tratta degli schiavi, non certo però la schiavitù come istituto giuridico, secondo ciò che si preciserà in seguito, dura più di un secolo e viene formalmente soppressa con una legge inglese del 1807, almeno nell'Atlantico coloniale, ma in realtà, malgrado gli appelli al cielo di natura etico-religiosa che hanno ispirato quella misura, ha continuato a prosperare nonostante la sua proibizione; e ciò in quanto la domanda e l'offerta di schiavi è sempre stata elevata.

Ancora nel 1857, nel famoso caso *Dred Scott v. Sandorf*, la Corte Suprema degli Stati Uniti, nella motivazione del Giudice Taney, ribadì la scelta dei Padri Costituenti, precisando che i Neri africani dovevano considerarsi non soggetti giuridici, ma soltanto oggetto del diritto di proprietà e come tali suscettibili di compravendita. Opinione della cui correttezza costituzionale, almeno sul piano del più rigoroso e paralizzante formalismo giuridico, nessuno poteva mai dubitare, anche se fu proprio tale formalistica non lungimiranza a fornire l'evento occasionale per lo scoppio della sanguinosa guerra di secessione; primo esempio di guerra tecnologica dell'età industriale³⁸.

Come si vede, la schiavitù moderna ha recepito il raffinato apparato tecnico del diritto romano, per cui anche per essa, ed ancora per i Costituenti statunitensi, lo schiavo era un puro utensile parlante

³⁶) In questo senso, espressamente, v. G. Filangieri, *La Scienza della Legislazione*, I, 4, 1780, ora, Napoli, Grimaldi & C., 2003, 17. La posizione estremamente avanzata di Filangieri nel quadro dell'Illuminismo del tempo è messa in rilievo da V. Ferrone, *Storia dei diritti dell'uomo*, Laterza, Roma-Bari, 2014, 311 ss. Sul nesso tra schiavitù e capitalismo v. la documentata ricerca di H.S. Klein, *Il commercio atlantico degli schiavi*, trad. it. di D. Sacchi, Roma, Carocci, 2014, 31 ss.

³⁷) Riferimenti a riguardo, specie per il codice degli schiavi, varato dalla *House of Burgesses* nel 1705, v. D. Brion Davis, *Inhuman Bondage: The Rise and Fall of Slavery in the New World*, Oxford, Oxford University Press, 2006.

³⁸ V. *Dred Scott v. Sandorf*, 60 U.S. (19 How.) 393 (1857).

delle grandi proprietà agricole, inserendolo per di più in una logica capitalistica, diretta alla produzione per i mercati mondiali. La schiavitù moderna si è così arricchita, come ricorda una celebre pagina de *Il Capitale* di K. Marx, di due elementi nuovi: la febbre del profitto illimitato, secondo la logica di un'agricoltura capitalistica ,proiettata in mercati già allora sovra nazionali, e la riduzione dello schiavo ad una dimensione sub umana, il cui colore della pelle segnava un confine chiaro e spietato. Il bianco era il padrone, il nero lo schiavo³⁹. Un'opera cinematografica, diventata meritatamente famosa in questi ultimissimi tempi, "*12 anni schiavo*", testimonia questa terribile realtà, purtroppo drammaticamente attuale, con l'efficacia di un linguaggio cinematografico artisticamente elevato.

Fu pertanto necessaria una sanguinosa guerra civile prima che venisse adottato il tredicesimo emendamento al fine di abolire la schiavitù, ma non le conseguenze concrete della schiavitù. Ed ancora dopo l'abolizione della schiavitù, fu necessario il quattordicesimo emendamento per porre su nuove basi le esigenze di giustizia e di eguaglianza, assicurando la protezione della vita, della libertà e della proprietà di *tutte* le persone contro eventuali privazioni di tali beni senza un regolare processo e garantendo, di conseguenza, eguale protezione dei diritti.

6. – *L'abolizione della schiavitù negli Stati nordamericani del Sud: il XIII e XIV emendamento e la sopravvivenza del contratto di "peonage".*

Le solenni enunciazioni dei testi costituzionali non furono, però, sufficienti. Infatti, fu necessario ancora un altro secolo per ottenere il significativo riconoscimento dei diritti dei Neri americani all'eguaglianza sostanziale nei rilevanti settori della scuola, del lavoro, dell'abitazione e nell'ambito dei diritti politici; sino a che un loro discendente è diventato per ben due volte Presidente degli Stati Uniti Il progresso è stato drammatico ed è costato un prezzo altissimo⁴⁰.

Già il quattordicesimo emendamento contiene una definizione ampia di cittadinanza tale da vanificare la sentenza *Dred Scott v. Sandford* della Corte Suprema degli Stati Uniti, che escludeva gli schiavi e i loro discendenti dal godimento dei diritti costituzionali. Le disposizioni approvate richiedono agli Stati dell'Unione di garantire la stessa *protezione legale* a tutte le *persone* sottoposte alla loro *giurisdizione*⁴¹. Questa clausola fu usata a metà del XX secolo per porre termine alla

³⁹) V., in particolare, K. Marx, *Il Capitale*, I, cit., cap. 8°, 270 ss., nonché H. Zinn, *Storia del popolo americano*, trad. it., Milano, Il Saggiatore, 2005, 25 ss., e D. Losurdo, *Controstoria del liberalismo*, Roma - Bari, Laterza, 2005, 312 ss.

⁴⁰) V. Th. Marshall, *Reflections on the Bicentennial of the United States Constitution*, in *Harvard Law Rev.*, 1990-1991 (CIV), 4 ss., ora in Th. Marshall, *His Speeches, Writings, Arguments, Opinions, and Reminiscences*, a cura di M. Tushnet, Chicago, Lawrence Hill Books, Chicago Review Press, 284 ss.

⁴¹) A riguardo, v. B. Ackerman, *The Civil Rights Revolution*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2014, 58 ss.

segregazione razziale negli Stati Uniti. Di questo processo è un esempio la sentenza *Brown v. Board of Education*, più volte richiamata in precedenza⁴².

Ancora però nei primi anni del XX secolo la presenza di una schiavitù non formale, ma sostanziale risulta chiara, perché gli Stati del Sud sono restii a rinunciare alla logica del lavoro schiavistico. Anche dopo l'approvazione del quattordicesimo emendamento, si assiste alla pratica dell'istituto del *peonage*, che si colloca nell'alveo della sempre rigogliosa ed oggi, purtroppo, sempre più ricorrente, "schiavitù contrattuale". Secondo la nozione del contratto in esame, prevista nella legge speciale dell'Alabama del 1896, emendata successivamente nel 1903 e nel 1907, il *peonage* è un contratto di prestazione d'opera, che, attraverso la sanzione penale, in caso di inadempimento, diventa una vera e propria servitù della gleba⁴³. Questo contratto, dopo diverse decisioni favorevoli da parte delle Supreme Corti dei singoli Stati, a partire dall'Alabama, venne dichiarato costituzionalmente illegittimo da una significativa sentenza della Corte Suprema Federale, *Bailey v. Alabama*, decisa a maggioranza, con l'opinione dissenziente di Oliver Wendell Holmes, jr., e di un altro Giudice della Corte Suprema, Horace H. Lurton⁴⁴.

Alonzo Bailey era un afro americano dell'Alabama, che accettò di prestare la sua opera a favore della *Riverside Company*, per un intero anno, dietro il misero compenso di 12 dollari al mese, ricevendo un anticipo di 15 dollari. Dopo aver lavorato per meno di un mese, a causa dell'irrisoria ricompensa, egli si rifiutò di lavorare, ma non restituì l'anticipo. Secondo il diritto dell'Alabama, come interpretato dalla Corte dell'omonimo Stato e come ribadito, in sede di Corte Suprema Federale dall'opinione dissenziente di Holmes, il rifiuto di continuare a lavorare, senza una specifica causa, ed il rifiuto di restituire la somma incassata a titolo di anticipo, unitamente al fatto che si trattava di un lavoratore afro americano, dava luogo al reato di truffa, sicché Alonzo, fu condannato, tra l'altro a lavorare per altri cento trentasei giorni nell'azienda del suo datore di lavoro⁴⁵. La Corte Suprema Federale, con la motivazione del Giudice Ch. E. Hughes, approvata a maggioranza, ritenne che l'inadempimento del contratto poteva al massimo configurare un

⁴²) V. ancora B. Ackerman, *The Civil Rights Revolution*, cit., 4 ss. Nello stesso senso v. R. Kluger, *Simple Justice. The History of Brown v. Board of Education and Black Americas' Struggle for Equality*, Knop Doubleday, Publishing Group, 25 ss.

⁴³) Ampie indicazioni su tale figura contrattuale sono in M. J. Klarman, *From Jim Crow to Civil Rights, The Supreme Court and the Struggle for Racial Equality*, Oxford, Oxford University Press, 2004, 61 ss., nonché R. Kluger, *Simple Justice. The History of Brown v. Board of Education and Black Americas' Struggle for Equality*, cit., 30 ss.

⁴⁴) Per le interessanti motivazioni v. *Bailey v. Alabama*, 219 U.S., 219 (1911); 221 per l'esame della nozione del contratto presente nella legge dell'Alabama.

⁴⁵) In questo senso v. *Bailey v. Alabama*, cit., 226. Per il rilievo storico del caso v. D. Pete, *Up from Slavery and Down to Peonage. The Alonzo Bailey Case*, in *The Journal of American History*, 1970, 654 ss.

inadempimento contrattuale, ma mai un reato tale da giustificare la condanna al lavoro forzato, in piena violazione del XIII e del XIV emendamento⁴⁶

7. – *Il diritto internazionale e l'abolizione formale della tratta degli schiavi all'inizio del XIX secolo.*

A partire dalla sopra richiamata legge del 1807, celebrata, in occasione del suo bicentenario anche in Europa, quasi a volere esorcizzare nuovi ed analoghi fenomeni a noi contemporanei, si è dato inizio alla lunga serie di accordi internazionali, nel cui contesto, come si è detto, si inserisce la normativa in esame⁴⁷. Tra questi il primo, significativo in ordine di tempo, è costituito dalla “Dichiarazione sull'abolizione della tratta dei negri”, contenuta nell'Allegato 15 dell'Atto finale del Congresso di Vienna dell'otto febbraio 1815, dove la tratta degli esseri umani viene ritenuta in contrasto con il diritto delle genti e l'etica universale. A questa fa seguito, sempre nella stessa prospettiva, il Trattato di Londra del 1841, l'Atto generale della Conferenza di Berlino del 1885 e la Conferenza di Bruxelles del 1890⁴⁸.

Nei primi del secolo XX si dà poi luogo alle Convenzioni dirette a contrastare la tratta di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale, come la Convenzione di Parigi per l'eliminazione della tratta delle donne bianche del 18 maggio 1904, la Convenzione per l'eliminazione della tratta di donne e fanciulli del 30 settembre 1921 e la Convenzione per l'eliminazione della tratta di donne adulte dell'undici ottobre del 1933. Rispetto a queste Convenzioni, che sanzionano la tratta degli esseri umani, un salto di qualità è rappresentato dalla Convenzione riguardante la schiavitù, firmata a Ginevra il 25 settembre 1926, poiché in essa si sanziona non solo la tratta degli esseri umani, ma la schiavitù in ogni sua forma ed ovunque venga praticata⁴⁹.

Sulla scia di questa scelta si pone, come si vedrà qui di seguito, l'art. 4 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, approvata a Parigi il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e la stessa norma qui in esame.

Prima, però, di passare a considerare il contenuto specifico della norma della Convenzione che qui si commenta e sempre al fine di comprendere il contesto delle diverse fonti in cui essa si inserisce, bisogna ricordare altre specifiche Convenzioni dell'ONU, quali la Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e sulle istituzioni e pratiche analoghe alla

⁴⁶) V. ancora *Bailey v. Alabama*, cit., 234, 238, 242-244, nonché M. J. Klarman, *From Jim Crow to Civil Rights, The Supreme Court and the Struggle for Racial Equality*, cit., 71, 73-79.

⁴⁷) Un quadro sintetico di tale disciplina si trova in G. Paccione, *La tratta di persone nel diritto internazionale*, in *Diritto.net. Internazionale*.

⁴⁸) In questo senso v. N. Boschiero, *Commento sub art. 4*, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondo, *Commentario alla Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, cit., 83 ss.

⁴⁹) Per tale evoluzione v. C. Tripolina, *Commento sub art. 4*, in S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, *Commentario Breve alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, 90 ss.

schiavitù, adottata a Ginevra il 7 settembre 1956, la Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata il 2 dicembre 1949 ed aperta alla firma a New York il 21 marzo 1950, e, da ultimo, Il Protocollo Addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (il c.d. Protocollo di Palermo) del 2000 e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005⁵⁰.

Alle sopra indicate Convenzioni, sono da aggiungere le tre Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), rispettivamente, sul lavoro forzato od obbligatorio, n. 29 del 1930, sull'abolizione del lavoro forzato n. 105 del 1957, sulla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, n. 182 del 1999.

Tutte le sopra indicate continue e ripetute norme convenzionali, possono essere considerate, insieme ad altri elementi della prassi internazionale, quali ad esempio l'assenza di riserve significative da parte degli Stati, come la prova univoca di un consenso sulla formazione e l'operatività di una norma consuetudinaria internazionale che vieta la schiavitù; con la conseguenza che gli Stati, a livello di diritto internazionale, risultano responsabili, a prescindere dalla loro adesione alle singole Convenzioni, anche quando hanno tollerato o comunque non hanno adottato tutte le misure idonee a reprimere le commissioni di tali illeciti sul proprio territorio e nei riguardi di soggetti sottoposti alla propria giurisdizione. Di conseguenza, per l'importanza dei diritti in gioco, tutti gli Stati della Comunità internazionale sono da considerarsi titolari di un interesse alla protezione di tali diritti e garanti *erga omnes* dei doveri che ne derivano⁵¹.

In definitiva, la norma della Convenzione dei diritti dell'Uomo si inquadra nell'ambito del diritto internazionale, prima di tutto del diritto internazionale consuetudinario, i cui principi essa codifica all'interno di quel particolare ordinamento che è quello della Convenzione dei Diritti dell'Uomo, influenzando, come si vedrà, anche il diritto europeo in materia, in primo luogo la Carta dei diritti fondamentali, il cui art. 5 porta la sua stessa rubrica, arricchendosi, a sua volta, nel confronto con quest'ultimo.

8. – La struttura dell'art. 4 della Convenzione: la schiavitù tra proprietà e contratto.

⁵⁰) Precisi riferimenti a riguardo sono in L. Larisera, S.I., *La globalizzazione del crimine organizzato*, 60, nonché in F. Occhetta, S.I., *La tratta delle persone. La schiavitù del XXI secolo*, cit. 261.

⁵¹) V. ancora C. Tripolina, *Commento sub art. 4*, in S. Bartole, P. De Sena, Vl. Zagrebelsky, *Commentario Breve alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, cit., 93. Sulla rilevanza dei doveri *erga omnes* nel diritto internazionale v. P. Picone, *Capitalismo finanziario e nuovi orientamenti dell'ordinamento internazionale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2014, 5 ss.; Id., *Comunità internazionale e obblighi "erga omnes"*, Napoli, Jovene, 2013, e le considerazioni di A. Ligustro, *Il dibattito sul costituzionalismo globale e quello sulla costituzionalizzazione del diritto internazionale: prospettive a confronto*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2013, XVII ss.

Come risulta anche da una prima considerazione della lettera del testo, l'art. 4, che tutela, come ha precisato la stessa giurisprudenza della Corte europea, uno dei valori fondamentali di ogni società democratica, presenta una struttura aperta sul piano lessicale e su quello dei contenuti⁵². Esso, infatti, senza fare opportunamente alcun uso di definizioni di sorta, non reprime soltanto la "schiavitù" in senso classico e tradizionale, ma, al primo comma, impone agli Stati contraenti, oltre che il divieto assoluto della schiavitù in senso proprio, anche quello della servitù, che, come si vedrà, è diversa dalla schiavitù, per poi passare, al secondo comma, al divieto di costrizione a compiere un lavoro forzato od obbligatorio, anche in questo caso, opportunamente, senza dare mai una precisa nozione di lavoro forzato od obbligatorio. E ciò in quanto, nell'ultimo comma, si limita soltanto ad enumerare, in maniera limitativa, le fattispecie di lavoro forzato od obbligatorio, che non rientrano nell'ambito del comma 2° della disposizione⁵³.

Per la sua struttura, la norma in esame, proprio perché non si riferisce soltanto alla schiavitù in senso proprio, che nel testo è considerata per prima, si rivela idonea, come già si è accennato, a perseguire anche le moderne forme di schiavitù, più ambigue rispetto alla schiavitù tradizionale, perché si configurano come forme di "schiavitù contrattualizzate", formalmente antitetice alla schiavitù tradizionale, collocata all'interno della proprietà e degli altri diritti reali⁵⁴.

Del resto, il rapporto tra proprietà e contratto non appare certo anomalo nell'evoluzione plurisecolare della schiavitù.

*"Lo schiavo romano- si rilevava in pieno XIX secolo, nel momento in cui si prendeva coscienza del carattere alienato del lavoro subordinato- era legato al suo proprietario da catene; l'operaio salariato lo è al suo da invisibili fili. L'apparenza della sua autonomia è mantenuta dal continuo mutare dei padroni individuali e dalla "fictio iuris" del contratto"*⁵⁵.

⁵²) In questo senso v. Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 luglio 2011, Ap . No. 37452/2002, *Stummer c. Austria*, in <http://www.echr.coe.int> Stummer, cittadino austriaco, ricorre a titolo individuale, a norma dell'art. 34 della Convenzione, adducendo la contestuale violazione dell'art. 4 della Convenzione e dell'art. 14, in tema di discriminazione, per non essere stato iscritto al sistema pensionistico durante il periodo di lavoro svolto come prigioniero di guerra ed essere stato in tal modo privato della pensione. Attraverso un'interessante disamina dell'art. 4 (v, par, 117 ss,) e dell'art. 14 della Convenzione (v. par. 99 ss.), la Corte ritiene che non vi sia il diritto ad ottenere pensione di vecchiaia , dovendosi applicare l'alinea 3 dell'art. 4.

⁵³ Tale struttura della norma è rilevata generalmente da tutti i commentatori della stessa. Sul punto v. N. Boschiero, *Commento sub art. 4*, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondo, *Commentario alla Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, cit., 96 ss.; C. Tripolina, *Commento sub art. 4*, in S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, *Commentario Breve alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, cit., 92 ss. Sulla struttura della norma e sulla funzione delimitativa del 3° comma dell'art. 4, v. European Court of Human Rights Cour Européenne des droits de l'homme, *Key Case – Law Issues Prohibition of Slavery and Forced Labour Art. 4 of the Convention*, in www.echr.coe.int (Case-Law – Case – Law Analysis – Guide on Article 4).

⁵⁴) Sul punto v. M.R. Saulle, *Il traffico illecito di migranti come nuova forma di schiavitù*, in G. Palmisano, a cura di , *Il contrasto al traffico di migranti nel diritto internazionale, comunitario e interno*, Milano, Giuffrè, 2008, 151 ss.

⁵⁵) Espressamente in tal senso K. Marx, *Il Capitale*, I, cap. XXII, v. anche I, VII, 3.

Il rilievo appare senza dubbio esatto; e ciò in quanto, nella storia della schiavitù, compresa l'esperienza moderna e quella post moderna che stiamo vivendo, proprietà e contratto, diritto di godere e disporre del primo da parte del padrone ed uso distorto dell'autonomia privata per regolamentare i reciproci rapporti, si sono intrecciati in diversi modi ed hanno continuato a coesistere anche dopo che è sorto il moderno mercato del lavoro in senso proprio, come si è verificato anche nel nostro paese certamente sino alla metà del secolo scorso, quando, sopra tutto nelle campagne meridionale, erano frequenti forme di schiavitù contrattualizzate e come, del resto, ancor oggi si verifica, particolarmente nei confronti di immigrati "comunitari" e non , anche essi non estranei all'opera di intermediazione della criminalità ormai globalizzata⁵⁶.

In mancanza di diritti inviolabili costituzionalizzati e, ancor prima, ogni volta che appare carente un'opinione pubblica ed una coscienza civile diffusa, disposte ad impegnarsi per farli valere, il contratto, in quanto tale, si rivela inadeguato a tutelare la dignità della persona del lavoratore e finisce con il legittimare, al di là delle diverse forme, situazioni molto contigue alla schiavitù.

Nell'esperienza giuridica post moderna, che noi stiamo vivendo, grazie all'intreccio tra fonti di diritto interno e fonti sovra nazionali, i diritti inviolabili e/o fondamentali proliferano, ma nello stesso tempo si consolidano nella realtà sociale, spesso nell'indifferenza di un'opinione pubblica lontana da ogni pratica di solidarietà, forme di vera e propria schiavitù o comunque di schiavitù contrattualizzata⁵⁷.

*9. – L'art. 4 della Convenzione e l'art. 5 della Carta europea dei diritti fondamentali:
l'integrazione tra le due norme.*

La riscontrata pluralità eterogenea di fonti, che, come abbiamo visto, si integrano e sovrappongono tra loro, rende l'esperienza giuridica post moderna estremamente fluida, sicché spetta alla dottrina, che di per sé opera come autonoma fonte "sociale" di diritto insieme alle altre (legge, giurisprudenza forense), coordinare e ridurre ad unità l'intera esperienza giuridica⁵⁸. Le risposte, che tale singolare esperienza giuridica è chiamata a fornire, sono collegate a fattispecie particolari, assolutamente nuove rispetto al passato, anche se assumono qualificazioni tradizionali. Per tali ragioni, come la norma in commento dimostra, la schiavitù conosce un progressivo processo di ampliamento verso forme di schiavismo moderno e contemporaneo già a livello di fonti internazionali e sovra nazionali.

⁵⁶) Forme di schiavitù contrattualizzate si ripetono nella storia a volte anche in maniera identica. Con riferimento ad un'inchiesta, pubblicata su "La Civiltà Cattolica" del 1929 ad opera di A. Brucculeri, v. i rilievi di A. Gramsci, *La schiavitù del lavoro indigeno*, A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, I, Quaderno 5 (IX), Torino, Einaudi, 1975, 592

⁵⁷) Sul processo decostituente in atto a livello globale e esulla crisi della stessa capacità regolativa del diritto, v. L. Ferrajoli, *La democrazia attraverso i diritti*, Laterza, Bari-Roma, 2013, 172 ss., 176 ss.

⁵⁸) In questo senso v. le considerazioni di L. Vacca, *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano*, Torino, Giappichelli, 2012, 8ss., 57 ss., 88 ss., 139 ss.

Il termine di confronto più immediato con la norma in esame è rappresentato dall'art.5 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, approvata il 12 dicembre 2007⁵⁹, che ha "giuridicizzato", modificandola solo in parte, la Carta di Nizza, proclamata il 7 dicembre 2000⁶⁰.

Tale disposizione della Carta fondamentale, che ripropone nella sua rubrica quella della Convenzione qui commentata ("*Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato*"), è molto più sintetica, ma, nello stesso tempo, più ampia, rispetto all'art. 5 della Convenzione, in quanto prevede: a) il divieto assoluto di tenere un qualsiasi soggetto in condizioni di schiavitù o di servitù; b) il divieto assoluto di costringere chiunque a compiere un lavoro forzato o obbligatorio; c) la proibizione assoluta della *tratta degli esseri umani*.

La richiamata disposizione della Carta si coordina con l'art. 4 della Convenzione qui in esame secondo il criterio enunciato nell'art. 52, comma 3°, della stessa Carta dei Diritti Fondamentali, che rappresenta il principio di coordinamento generale tra Carta e Convenzione. Infatti, in base a tale norma, quando la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea, il significato e la portata degli stessi sono eguali a quelli conferiti dalla Convenzione. Ciò non esclude, però, che il diritto dell'Unione possa concedere una protezione più estesa.

Un problema del genere potrebbe porsi, con riferimento alla norma qui in commento, in quanto l'art. 4 della Convenzione non prevede espressamente il divieto di praticare la *tratta degli esseri umani*, previsto invece dall'art. 5, comma 3°, della Carta dei diritti fondamentali. Ma la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, particolarmente nel caso *Rantsev c. Cipro e Russia*, del gennaio 2010, qui di seguito ampiamente richiamato, si orienta nel senso di ritenere la tratta degli esseri umani come rientrante nell'ambito del generale divieto di ogni forma di schiavitù o di servitù, previsto, come si vedrà, nell'art. 4, comma 1⁶¹.

10. – Continua: il caso *Bosphorus* e il suo futuro eventuale superamento.

Il problema dei rapporti tra diritto dell'Unione europea e diritto della Convenzione di Strasburgo è destinato a diventare di primaria importanza nel prossimo futuro, proprio perché, come dimostra la stessa struttura dell'art. 4 della Convenzione, quest'ultima norma si proietta nel futuro, risultando idonea a colpire le nuove forme di schiavitù, che risultano diverse dalla schiavitù in senso proprio.

⁵⁹) Il documento modificato è in G.U.E.E., 14 dicembre 2007, n. C 303.

⁶⁰) Il testo originario della Carta di Nizza si legge in G.U.C.E., 18 dicembre 2000, n. C 364

⁶¹) In questo senso v. il caso *Rantsev c. Cipro e Russia*, Corte europea dei diritti dell'uomo, 7 gennaio 2010, ricorso n. 25965/04, in <http://www.echr.coe.int>, Il caso riguarda una vera e propria fattispecie di tratta di essere umano, trattandosi di una giovane donna russa, venuta a Cipro dalla Russia con un permesso artistico, essendo destinata a lavorare in un locale notturno. Dopo la sua scomparsa, il padre cita sia il governo russo che quello cipriota per violazione degli artt. 2, 3, 4, e 8 della Convenzione, per mancanza di sufficienti indagini sulla morte della figlia e per mancanza di sufficiente protezione della medesima, specie con riferimento alla condotta del governo cipriota. Al governo russo viene imputata, in particolare, la violazione degli artt. 2 e 4 della Convenzione per non aver vigilato sulla vera e propria tratta, in cui la figlia del ricorrente fu coinvolta. La Corte ha sostanzialmente riconosciuto la responsabilità dei due governi.

Già allo stato attuale dei rapporti, l'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea (TUE) prende atto dell'ormai consolidata tradizione della Corte di giustizia dell'Unione Europea di richiamarsi alla Convenzione dei Diritti dell'Uomo ed alla giurisprudenza formatasi a riguardo, precisando espressamente che i Diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione, in quanto principi generali. Inoltre e nel prossimo futuro, prevedendo lo stesso art. 6, comma 2°, del TUE, l'adesione dell'Unione alla Convenzione di Strasburgo, dopo la ratifica e l'esecuzione interna di quest'ultima da parte dell'Unione, il diritto della Convenzione dovrà essere trattato come diritto europeo in senso stretto, sicché si avrà un ampliamento delle competenze interpretative della Corte di giustizia, sicuramente nell'ambito del rinvio pregiudiziale. A quel momento, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo sarà legittimata a verificare l'osservanza della Convenzione sia da parte degli Stati membri, quando operano in esecuzione dei precetti della Convenzione, sia degli atti dell'Unione che risulteranno impugnabili. Una volta avvenuta l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione, sarà l'Unione in sé ad essere vincolata ad osservare la Convenzione, sicché potrà anche venir meno l'orientamento di compromesso, adottato dalla Corte di Strasburgo sin dal caso *Bosphorus*, secondo il quale il diritto dell'Unione europea, quale risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, garantisce un grado di tutela equivalente a quello offerto dalla Convenzione di Strasburgo e dalla relativa giurisprudenza, sì da evitare ogni conflitto agli Stati, che, secondo il principio della doppia fedeltà, si trovano ad essere nello stesso tempo parti della Convenzione e membri dell'Unione⁶².

Il problema sopra evidenziato si pone nella materia qui in esame in maniera specifica, con riferimento, da un lato, al rispetto dei doveri, che, come precisato nel caso *Rantsev c. Cipro e Russia*, gravano sugli Stati in conseguenza della norma in commento, e, dall'altro, con riferimento all'attuazione della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani ed alla protezione delle vittime; impegno che ha indotto l'Italia ad approvare il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24.

11. - La "schiavitù" nella prospettiva dell'art. 4, comma 1°, della Convenzione.

⁶²) V. la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 giugno 2005, Ap. No. 45036/98, *Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi c. Ireland*, 30 giugno 2005, in <http://www.echr.coe.int>

La ricorrente è una società turca, che lamenta la violazione dell'art. 1 del Protocollo Aggiuntivo in materia di tutela della proprietà, essendo essa titolare di un diritto di leasing su due aerei appartenenti ad una compagnia aerea della ex Jugoslavia. Il problema nasce in conseguenza delle sanzioni che, a livello comunitario, vengono applicate alla ex Jugoslavia ed alla violazione dei diritti dell'uomo, in cui tale Stato incorse. Ciò diede luogo ad una precedente decisione della Corte di Giustizia europea, prima dell'intervento della Corte dei diritti dell'uomo contro l'Irlanda in conseguenza del ricorso della società turca. La Corte riconosce la lesione del diritto di proprietà, così come configurato nel Protocollo sopra citato, stabilendo i particolari rapporti tra diritto comunitario e diritto della Convenzione, che sono stati richiamati nel testo.

Come si è detto, il primo comma dell'art. 4, prevede il divieto di riduzione e di mantenimento in schiavitù oppure in servitù. Tale divieto non contiene esplicite definizioni dei due termini all'interno della disposizione, proprio perché non si è inteso circoscrivere il contenuto della norma attraverso rigide definizioni. Tale scelta è stata consapevolmente fatta al fine di poter fare rientrare in essi anche nuove forme di schiavitù e di servitù non immaginabili al tempo, in cui la norma fu redatta, pur nei limiti di un'interpretazione funzionale della stessa, diretta sempre a realizzare la finalità che essa persegue; cioè quella di evitare forme che, pur nella varietà dei diversi titoli giustificativi, realizzino casi di sfruttamento e di asservimento di un essere umano da parte di altro essere umano, assimilabili ai due⁶³.

Secondo la Corte di Strasburgo, preso atto dell'inserimento della Convenzione nell'insieme del diritto internazionale pattizio e consuetudinario, risulta legittimo potere utilizzare, a scopo puramente orientativo, alcune nozioni contenute in altre Convenzioni internazionali, importandole all'interno dell'ordinamento della Convenzione di Strasburgo. Richiamando in tal modo l'art. 1, par. 1 della Convenzione riguardante la schiavitù, firmata a Ginevra il 25 settembre 1926, dove, come si è detto, si sanziona non solo la tratta degli esseri umani, ma la schiavitù in ogni sua forma ed ovunque venga praticata, si può correttamente considerare la schiavitù nella sua forma classica e tradizionale, cioè come lo stato o la condizione di un individuo, su quale siano esercitati i poteri del diritto di proprietà o alcuni di essi, e per servitù, con riferimento all'art. 1, alinea b), della Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e sulle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, adottata a Ginevra il 7 settembre 1956, la condizione di chiunque sia tenuto dalla legge, dall'uso o da un accordo, a vivere, lavorare o rendere determinati servizi, remunerati o meno, sulla proprietà altrui, nell'impossibilità di mutare il proprio stato⁶⁴. Pertanto, al di là della differenza di titolo, tra schiavitù e servitù non vi sarebbe una differenza di risultato, essendo anche la servitù una forma di limitazione della libertà personale particolarmente grave.

Quelli previsti dal primo comma dell'art. 4 sono da considerare divieti assoluti di schiavitù oppure servitù, avendo essi carattere primario e fondamentale nell'intera economia della Convenzione⁶⁵. Essi, come il divieto di tortura, di cui al precedente art. 3 della stessa Convenzione o il principio

⁶³)Sul punto v. M. Mazzonis, *La condizione schiavistica. Uno sguardo d'insieme*, in (F. Carchedi, G. Mottura, E. Pugliese, a cura di), *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, Milano, Franco Angeli, 2003, 29 ss.

⁶⁴) Sul problema delle definizioni v. ampiamente la Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 26 luglio 2005, Ap.No. 73316/01, causa *Siliadin c. Francia*, 26 luglio 2005, in <http://www.echr.coe.int>, su cui v. *Infra*, par. 12. L'opinione è del resto generalmente condivisa. A riguardo v. European Court of Human Rights Cour Européenne des droits de l'homme, *Key Case – Law Issues Prohibition of Slavery and Forced Labour Art. 4 of the Convention*, cit., 5.

⁶⁵) In tal senso v. C. Russo, P.M. Quiaini, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, Milano, Giuffrè, 2006, 123 ss.

nullum crimen oppure *nulla poena sine lege*, di cui al successivo art. 7, sono divieti inderogabili⁶⁶. Non a caso, l'art. 15 della medesima Convenzione, nel suo secondo comma, esclude espressamente la possibilità di deroga agli obblighi previsti dalla Convenzione, con riferimento proprio all'art. 4, comma 1°, oltre che all'art.3, relativo al divieto di tortura, ed all'art.7, riguardante il principio del *nulla poena sine lege* ⁶⁷. Tali obblighi vengono considerati come *erga omnes* dalla dottrina internazionalista, nel senso che tutti gli Stati aderenti alla Convenzione sono tenuti ed interessati al loro rispetto, a prescindere dalla nazionalità delle vittime⁶⁸. Pertanto, la violazione di tali divieti può anche concretizzarsi nel non avere gli Stati adottato tutte le misure idonee per reprimere tali particolari illeciti, sussistendo a carico degli stessi anche un obbligo positivo contro la schiavitù e la servitù.

Bisogna infine tenere presente che la riduzione in schiavitù viene considerata come crimine internazionale dello Stato già nello Statuto del Tribunale Internazionale Militare di Norimberga del 1954 (art. 6, al. c), proprio perché esso viola un obbligo essenziale per la salvaguardia della Comunità internazionale nella sua totalità. La qualificazione della schiavitù nei termini sopra indicati è poi ribadito dallo Statuto della Corte penale Internazionale di Giustizia, adottato a Roma il 17 luglio 1998, alla stregua del quale, attraverso una fusione dell'istituto della schiavitù in senso proprio con la tratta degli esseri umani, la prima viene definita come l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini, a fini sessuali.

In senso speculare a quanto si è fino ad ora rilevato, dal punto di vista dei soggetti protetti dalla norma, può dirsi che i diritti a non essere sottoposti a schiavitù o servitù sono irrinunciabili ed il singolo non può prestare alcun consenso ad una loro limitazione o privazione.

12. – La “servitù” nella prospettiva dell'art. 4, comma 1°, della Convenzione.

Per quanto riguarda la servitù, si è già detto che essa, una volta distinta dalla schiavitù in senso proprio, è stata definita dalla Corte di Strasburgo, sia nel primo caso del 2005, il caso *Siliadin*, sia

⁶⁶) A riguardo v. Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 13 novembre 2012, Ap. No. 4239/08, causa C. N. c. Regno Unito, in <http://www.echr.coe.int>. Nel suo atto introduttivo, la ricorrente affermava di essere arrivata nel Regno Unito dall'Uganda nel settembre 2002. Sosteneva, infatti, di essere stata rapita nella stessa Uganda e di essersi recata nel Regno Unito per sfuggire alle violenze fisiche e sessuali, alle quali era sottoposta nel suo Paese di origine. Alcuni suoi parenti, M. S. e Mr. A., la aiutarono ad ottenere un falso passaporto ed un visto di ingresso nel Regno Unito, ma, nella sua nuova dimora, essa visse in stato di isolamento sotto minaccia di violenza. La decisione, di condanna del Regno Unito per violazione dell'art. 4 della Convenzione, fa ampio riferimento alla normativa di diritto internazionale in tema di repressione della schiavitù, tra cui, in primo luogo, la Convenzione sulla repressione della schiavitù, firmata a Ginevra il 25 novembre 1926, e la Convenzione OIL del 1930, oltre che al primo comma dell'art. 4 della Convenzione qui in esame.

⁶⁷) Per questi aspetti v. la già richiamata sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 10 maggio 2010, Ap.No. 25965/2004, Rantsev c. Cipro e Russia, in <http://www.echr.coe.int>

⁶⁸) A riguardo v. N. Boschiero, *Commento sub art. 4*, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondo, *Commentario alla Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, cit., 78. Sempre sulla rilevanza degli obblighi *erga omnes* v. P. Picone, *Comunità internazionale e obblighi “erga omnes”*, cit., 522.

in altri casi, con riferimento all'art. 1, alinea b), della Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e sulle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, adottata a Ginevra il 7 settembre 1956, ed è stata individuata nella condizione di chiunque sia tenuto dalla legge, dall'uso o da un accordo, a vivere, lavorare o rendere determinati servizi, remunerati o meno, sulla proprietà altrui, nell'impossibilità di mutare il proprio stato⁶⁹.

Il caso *Siliadin* risulta, in concreto, di estremo interesse sia per la particolarità del caso, su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi, sia per le conseguenze che la stessa Corte ne trae in ordine alla disciplina da applicare.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la ricorrente era una quindicenne adolescente proveniente dal Togo, entrata in Francia con regolare passaporto e visto turistico al seguito di una cittadina francese, anch'essa originaria del Togo. Quest'ultima si era espressamente obbligata a regolarizzare la posizione dell'adolescente africana ed a provvedere alla sua educazione scolastica in cambio di un'erogazione di lavoro alla pari per un arco di tempo idoneo a coprire le spese del viaggio in aereo. Una volta in Francia, però, la cittadina francese di origine togolese, sottraeva il passaporto alla giovane immigrata, non procedeva alla regolarizzazione promessa, cedeva la stessa adolescente ad un'altra famiglia, senza che quest'ultima potesse rivendicare retribuzione alcuna. Anche in questa nuova situazione, la giovane immigrata non poteva frequentare alcuna scuola, come pure le era stato promesso al tempo, in cui aveva deciso di venire in Francia, né poteva mai uscire liberamente, essendo tenuta in costante stato di segregazione, sotto la minaccia di denunciare alle Autorità francesi il suo stato di immigrata irregolare⁷⁰.

Dopo alcuni anni di questa vera e propria servitù, la giovane immigrata faceva ricorso alla Corte di Strasburgo per violazione dell'art. 4 della Convenzione, sussistendo, a suo parere, la responsabilità dello Stato francese per non avere esso predisposto una repressione adeguata ad assicurare una tutela concreta ed effettiva dei diritti garantiti dalla Convenzione contro le loro violazioni da parte di privati.

La Corte di Strasburgo ha riconosciuto la responsabilità dello Stato francese, in armonia con una sua consolidata giurisprudenza formatosi con riguardo ad altre disposizioni della Convenzione, precisando che l'obbligo di rispettare i Diritti dell'Uomo, imposto dall'art. 1 della stessa, non si

⁶⁹) Sul problema delle definizioni v. ampiamente la già citata sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo *Siliadin c. Francia*, oltre che la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, 11 ottobre 2012, Ap. No. 67724/09 *C.N. e V. c. Francia*, in <http://www.echr.coe.int>, in particolare il par. 90. Le ricorrenti sono due sorelle, di nazionalità francese, nate nel Burundi, rispettivamente, nel 1978 e nel 1984. Esse lasciarono il loro Paese di origine in seguito alla guerra civile del 1993, durante la quale i loro genitori furono uccisi. In seguito ad una decisione dei familiari, riuniti in apposito Consiglio di famiglia, fu deciso di dare la custodia delle ricorrenti e delle loro sorelle agli zii, Mister M. e Mr. M, quest'ultima funzionaria dell'UNESCO, genitori di ben sette figli, di cui uno disabile. Il caso affronta una classica situazione di schiavitù domestica, che viene sanzionata dalla Corte applicando l'art. 4 della Convenzione.

⁷⁰) Sulle circostanze di fatto, analiticamente riportate, v. *Siliadin c. Francia*, cit., par.1, 9-20, con riferimento alle condizioni di vita subite, contrastanti con ogni principio di dignità.

esaurisce con il semplice fatto che lo Stato si sia astenuto dal violare direttamente i diritti garantiti; e ciò in quanto, sopra tutto nelle ipotesi sempre più frequenti, in cui si tratta di donne immigrate, adibite a lavori domestici oppure avviate alla prostituzione, dall'art. 4 della Convenzione discendono anche e sopra tutto obblighi positivi per gli Stati membri. Questi ultimi, infatti, sono tenuti ad adottare norme e misure, in primo luogo penali, idonee a reprimere positivamente ogni atto diretto a mantenere una persona in schiavitù oppure il servitù, perché, diversamente, la disposizione, che qui si commenta, risulterebbe priva di contenuto⁷¹.

Con il caso *Siliadin*, in estrema sintesi, al di là della qualificazione specifica della condotta sottoposta al suo giudizio, se cioè in termini di lavoro forzato, schiavitù o servitù, la condizione della giovane africana, quanto al risultato pratico, integrava una vera e propria servitù, rispetto alla quale il diritto penale francese allora in vigore non garantiva al soggetto leso una protezione concreta ed effettiva⁷².

Una precisazione ulteriore del caso *Siliadin c. Francia* è rappresentato dal caso *C.N. e V. c. Francia*, in cui la Corte ha escluso lo stato di servitù di uno dei ricorrenti, facendo leva sulla circostanza della più forte personalità della vittima e sulla maggiore libertà di movimento della stessa⁷³.

Sempre in questa prospettiva, la Corte si preoccupa di definire nelle sue particolarità, relative alle sottili forme di coercizione utilizzate, la servitù domestica⁷⁴.

13. – *Continua: la tratta degli esseri umani come nuova schiavitù dell'età post moderna.*

Quanto alla tratta degli esseri umani in senso proprio, che rappresenta la forma di schiavitù più diffusa dell'età post moderna, solo nel 2010 la Corte ha proceduto ad una specifica sanzione della stessa con il caso *Rantsev v. Cyprus and Russia*⁷⁵. Esso trae origine da un ricorso del padre di una giovane cittadina russa, che entrata in Cipro con un semplice visto turistico, era deceduta alcuni giorni dopo, precipitando, a quanto pare, da un edificio, senza però che si venisse a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il ricorrente, oltre a diversi articoli della Convenzione, contestava, sia alle autorità russe che a quelle cipriote, la violazione dell'art. 4 della Convenzione per non avere esse protetto adeguatamente la giovane figlia dal traffico di esseri umani e per non avere esse adeguatamente ricostruito né le circostanze del suo arrivo a Cipro né, tanto meno, il lavoro al quale la stessa sarebbe stata adibita, una volta giunta nell'isola⁷⁶.

⁷¹) V. *Siliadin c. Francia*, cit., B), 120-125

⁷²) V. *Siliadin c. Francia*, cit., B), 108-110

⁷³) V. il già citato caso *C. N. e V. c. Francia*, in particolare, par. 92 e 93.

⁷⁴) V. a riguardo *C. N. c. Regno Unito*, cit., par. 80.

⁷⁵) V. il già citato caso *Rantsev c. Cipro e Russia*, loc. cit.

⁷⁶) V. ancora *Rantsev c. Cipro e Russia*, cit. 15-27.

La Corte di Strasburgo legittima ancora una volta l'interpretazione evolutiva, giustificandola con l'enorme aumento di questo fenomeno criminale globale nei termini e nelle dimensioni precisati da importanti documenti internazionali, quali il c.d. "Protocollo di Palermo" del 2000 e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005. La Corte ha pertanto ritenuto che la tratta degli esseri umani, nella definizione che di essa forniscono sia l'art. 3 del Protocollo di Palermo sia l'art. 4 della Convenzione del Consiglio d'Europa, sia in contrasto con la *ratio* dell'art. 4 della Convenzione qui in commento, senza dovere qualificare la condotta in senso tipico nei termini di schiavitù, servitù, o lavoro forzato od obbligatorio, come invece richiede la lettera della medesima disposizione. Come, infatti, è stato ribadito in linea di principio anche in altri casi, come *M. e Altri c. Italia e Bulgaria*, la tratta di esseri umani, per il suo risultato pratico di sfruttare le vittime contro la loro volontà, dà luogo all'esercizio di poteri corrispondenti a quelli propri del diritto di proprietà; e ciò in quanto si assiste alla mercificazione completa degli esseri umani, venduti acquistati e/o assoggettati a lavoro forzato, senza alcun corrispettivo o, comunque, con retribuzioni infime, con conseguente impiego nell'industria del sesso ed in altre attività, sempre con libertà di movimento estremamente limitata⁷⁷. In tale ultimo caso, però, la Corte non addivenne ad una condanna, poiché ritenne che non vi era la prova di una vera e propria situazione di schiavitù, dovendosi qualificare, secondo gli usi matrimoniali applicabili al caso, la somma data al padre della sposa come un dono e non come un corrispettivo⁷⁸

Sulla base della sopra richiamata interpretazione, la Corte di Strasburgo ritiene che l'art. 4 della Convenzione imponga non soltanto rigorose sanzioni penali per punire gli autori di tale aberrante reato, ma richiede che gli Stati adottino tutte le strategie necessarie per prevenire tale aberrante condotta e per proteggere le vittime. Secondo la definizione adottata dalla Corte, pertanto, gli Stati hanno l'obbligo di adottare misure di prevenzione, contrasto e protezione delle vittime della tratta, a partire dai paesi di origine, formando in maniera adeguata i magistrati e le forze di polizia addette a tali delicati compiti, svolgendo indagini adeguate a prescindere dalle specifiche denunce ed iniziative delle vittime e, infine, data la natura sovra nazionale dell'organizzazione che rende

⁷⁷) V. , oltre al più volte citato *Rantsev c. Cipro e Russia*, particolarmente par. 272-280, la Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 31 luglio 2012, Ap.No. 40020, Causa *M. e Altri c. Italia e Bulgaria*, particolarmente par. 51. Si tratta di ricorrenti, nati, rispettivamente, nel 1985, 1959, 1958 e 1977, che vivevano in un villaggio della Regione di Vibin, in Bulgaria. Nel 2003, anno in cui si verificarono gli eventi riportati nel ricorso, solo il primo era minore di età. I primi tre ricorrenti arrivarono a Milano nel maggio del 2003, pare dietro promessa di lavoro di un serbo, che li portò poi in una villa del vercellese, ove poi si sarebbero verificate le torture, sanzionate dall'art. 3 della Convenzione, e la riduzione in schiavitù di cui all'art. 4, oltre alla violazione dell'art. 13 della stessa Convenzione. Nella motivazione del caso si richiamano ampiamente gli artt. 600, 601 e 602 del nostro codice penale, oltre alle citate disposizioni della Convenzione, riconoscendosi la parziale responsabilità dell'Italia per non avere approfondito le indagini, malgrado le reiterate denunce delle vessazioni perpetrate. Interessante è anche l'opinione dissenziente ampiamente motivata.

⁷⁸) V. ancora il già citato *M. e Altri c. Italia e Bulgaria*, in particolare par. 52.

possibile tale condotta, organizzando simultaneamente i paesi di origine, di transito e di destinazione delle vittime⁷⁹. Sia la Russia che Cipro sono stati condannati nel caso *Rantsev*, perché risultarono ben lontani dal rispettare tali prescrizioni che la norma in esame impone. Ma è evidente che il caso costituisce una vera e propria *Magna Charta* dei doveri che gli Stati sono tenuti a rispettare di fronte al preoccupante fenomeno della tratta degli esseri umani. E' pertanto opportuno occuparsi di tali effetti in maniera specifica, una volta esaminato l'articolo in esame in tutto il suo contenuto.

14. – *Il contenuto ed il significato del “lavoro forzato od obbligatorio” ai sensi dell’art. 4, comma 2°, della Convenzione.*

Anche il significato da attribuire all'espressione “lavoro forzato od obbligatorio”, fatto oggetto del divieto previsto dal secondo comma dell'art. 4 qui in commento (*Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio*), secondo la giurisprudenza della Corte, nel silenzio della Convenzione, si deve desumere dal diritto internazionale e, in particolare, dall'art. 2 della Convenzione sul lavoro forzato dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.) del 1930 . La giurisprudenza, però, fornisce un'interpretazione restrittiva del dato normativo richiamato, tanto da pervenire spesso al risultato negativo di escludere le violazioni ipotizzate⁸⁰.

Secondo l'orientamento ormai consolidato, infatti, occorre la *contestuale* presenza degli elementi costitutivi della fattispecie di lavoro forzato od obbligatorio; e cioè, il lavoro deve essere eseguito dal lavoratore *contro* la sua volontà e, nello stesso tempo, quel lavoro o servizio deve risultare *iniquo, oppressivo oppure inutilmente vessatorio*.⁸¹

In realtà, l'art. 2, comma 1°, della citata Convenzione O.I.L. parla soltanto di lavoro o servizio per il quale la persona non si sia offerta volontariamente *oppure*- e, quindi, non contestualmente - di lavoro estorto ad una persona sotto la minaccia di una punizione qualsiasi. Nell'ambito della Convenzione, invece, con riferimento all'esistenza dell'assenso di consenso al lavoro, si ritiene che lo stesso consenso, una volta prestato con la libera scelta dello stesso oppure con l'accettazione in sede di regolamento contrattuale, escluda automaticamente dallo stesso lavoro prestato ogni carattere forzato od obbligatorio, almeno nel suo *esercizio normale*, risultando irrilevanti sia le

⁷⁹) V. *Rantsev c. Cipro e Russia*, 10 maggio 2010, cit., particolarmente 307-309.

⁸⁰) V. la Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 18 ottobre 2011, Ap . No . 31950/06 , *Graziani-Weiss c. Austria*, in <http://www.echr.coe.int> . Nel caso di specie, il ricorrente è un avvocato, nominato d'ufficio a svolgere il compito di tutore di un malato di mente, privo di parenti diretti. Contrariamente alle tesi sostenute dal ricorrente, la Corte ritiene applicabile la scriminante di cui all'art. 4, comma 3°, lett. d), assolvendo in tal modo il governo dell'Austria.

⁸¹) A riguardo v. la già citata Sentenza *C.N. e V. c. Francia* , su cui v. *The Judgment of the European Court of Human Rights in “C.N. and V. v. France”*: *Modern Slavery, One Step Further*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, Il Mulino, 2013, 192 ss.

circostanze specifiche, all'interno delle quali quel consenso sia stato espresso, sia anche le mutate condizioni che possano essere intanto sopravvenute.

Anche per l'accertamento dell'altro criterio del lavoro iniquo, oppressivo oppure inutilmente vessatorio, sempre nella prospettiva della Convenzione, si segue un criterio diverso da quello dell'accertamento della semplice minaccia di una punizione qualsiasi. Si spiega così per quale ragione, in un caso più volte richiamato, la Commissione abbia ritenuto che non potesse ritenersi lavoro forzato od obbligatorio quello di un giocatore di calcio, che, dopo aver risolto il contratto con la sua squadra, si è visto di fatto negata la possibilità di essere ingaggiato da altra squadra, perché la sua squadra di provenienza chiedeva per il suo trasferimento una somma assolutamente priva di ogni ragionevolezza. E ciò in quanto il ricorrente aveva scelto inizialmente, di sua spontanea volontà l'attività di giocatore di calcio e le sue tradizionali regole, continuando peraltro a godere della sua libertà contrattuale⁸².

Eguale si è ritenuto che non sussistesse il lavoro forzato od obbligatorio nel caso di una cittadina olandese, che non intendeva più svolgere il lavoro preventivamente accettato, in quanto non lo riteneva più adeguato alla sua persona; e ciò malgrado la stessa venisse minacciata di vedersi ridotto l'assegno di sostegno a lei concesso dall'assistenza sociale, in quanto priva di occupazione. A parere della Corte, l'art. 4, se vieta il lavoro forzato od obbligatorio, non può mai estendersi fino a tutelare la scelta libera del proprio lavoro o professione⁸³.

15. - Le ipotesi di esclusione del "lavoro forzato od obbligatorio" ai sensi dell'art. 4, comma 3°, della Convenzione: il lavoro "normalmente" richiesto ai detenuti previsto nell'alinea a); il servizio militare o degli obiettori di coscienza, previsto nell'alinea b)

Il terzo paragrafo della norma in commento delimita il divieto di lavoro forzato od obbligatorio, sancito nel precedente secondo, precisando le fattispecie, che non possono mai entrare in quel divieto. Anche nell'applicazione del terzo paragrafo della norma in esame, con riferimento a tutte le tre alinee che lo compongono, si nota la tendenza ad interpretare in senso estensivo i casi di esclusione per limitare l'applicazione del divieto di lavoro forzato od obbligatorio, previsto nel secondo paragrafo della stessa norma.

Infatti, nell'interpretazione dell'alinea a) del par. 3° in questione, con riferimento al contenuto della norma, nella quale si esclude che possa considerarsi lavoro forzato od obbligatorio il lavoro preteso in regime di detenzione o di libertà condizionata, purché riconducibile alle attività *normalmente* richieste alle persone sottoposte a tali regimi, la giurisprudenza pone l'accento sopra

⁸²) In questo senso v. la Decisione della Commissione del 18 dicembre 1973, Ap. No. 5763/72, Causa *X. c. Paesi Bassi*, in <http://www.echr.coe.int>

⁸³) V. la Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 4 maggio 2010, Ap.No. 15906/08, Causa *Schuitmaker c. Paesi Bassi*, in <http://www.echr.coe.int>

tutto sul significato da attribuire all'avverbio *normalmente*; giungendo in tal modo a ritenere che, se, da un lato, deve considerarsi sempre vietato il “lavoro forzato”, dall'altro deve ritenersi pienamente legittimo, perché ordinario, il lavoro usualmente preteso dai detenuti a fini retributivi o riabilitativi⁸⁴.

In un caso famoso, deciso dalla Commissione, quest'ultima ha escluso che potesse essere riconosciuto come lavoro forzato e obbligatorio, con conseguente violazione dell'art. 4, par.2, quello prestato senza ricevere una retribuzione adeguata e senza essere coperti dalle assicurazioni sociali previste dalla legge., e ciò perché la norma non prende in considerazione la retribuzione oppure la copertura assicurativa dei detenuti, ma solo il contenuto e le modalità delle prestazioni lavorative loro imposte⁸⁵.

In un altro caso famoso dei c.d. “Vagabondi belgi”, la Corte ha ritenuto che il lavoro imposto ad alcuni detenuti per vagabondaggio rispettasse i limiti dell'alinea in commento e tendesse anzi alla loro riabilitazione, ritenendo legittimo tale lavoro richiesto, pur non avendo i ricorrenti, in violazione del successivo art. 5, par. 4, potuto beneficiare delle garanzie previste da tale ultima norma; e ciò in quanto era sufficiente il solo rispetto dell'art. 5, par.1, in tema di privazione della libertà.

Ancora, in un altro caso del 2007, anch'esso molto noto, la Corte di Strasburgo ha ritenuto non ricevibile il ricorso di un cittadino austriaco, che aveva trascorso lunghi periodi in carcere e che lamentava la violazione dell'art. 4 per il fatto che il lavoro da lui prestato non era stato conteggiato ai fini del suo diritto alla pensione di vecchiaia, che gli era stata negata proprio per il mancato raggiungimento del periodo di tempo necessario⁸⁶.

Nell'interpretazione, poi, dell'alinea *b)* del par. 3° in questione, in presenza di una norma, nella quale si esclude che possa considerarsi lavoro forzato od obbligatorio il servizio militare oppure, nel caso degli obiettori di coscienza, ove ammessi, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare, sia la Commissione che la Corte di Strasburgo pongono spesso l'accento sul fatto che, se si esclude in astratto che il servizio militare o altra prestazione equivalente possano rientrare nel divieto di lavoro forzato od obbligatorio, tale servizio può ben costituire un'eventuale violazione del divieto di schiavitù o di servitù di cui al primo comma. E' stato questo appunto il caso di quattro giovani inglesi, arruolatisi, in piena libertà, adolescenti nell'esercito per un periodo obbligatorio di nove anni, a partire dalla loro maggiore età, ai quali venne negata la possibilità di essere liberati, su loro richiesta, dagli obblighi assunti nei confronti dell'esercito medesimo. Secondo la

⁸⁴) In questo senso v. la decisione della Commissione del 14 dicembre 1979, Ap.No. 8500/79, *X. c. Svizzera*, in <http://www.echr.coe.int>, in particolare par. 3

⁸⁵) V. la Decisione della Commissione del 6 aprile 1968, Ap.no. 3134/67 3172/67, *Ventuno Detenuti c. Repubblica Federale Tedesca*, in <http://www.echr.coe.int>,

⁸⁶) V. la già citata Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 luglio 2011, Ap. No. 37452/02, *Causa Stummer c. Austria*, in <http://www.echr.coe.int>,

Commissione, chiamata a valutare il caso, l'essersi arruolati nell'esercito, con tutti gli effetti che ne derivavano in materia di restrizione dei diritti individuali, non aveva niente a che fare con la schiavitù né con la servitù; d'altra parte, malgrado la lunga durata del rapporto, l'arruolamento era avvenuto con tutte le possibili garanzie, visto che, per la minore età degli interessati, i loro genitori avevano prestato il necessario consenso⁸⁷.

Quanto all'obiezione di coscienza, di fronte ad un Testimone di Geova, che si era rifiutato, per motivi etici e religiosi, sia di prestare il servizio militare obbligatorio sia anche di sottoporsi a qualsiasi attività di servizio civile, la Commissione ha precisato che, in base alla disciplina in esame, l'obiezione di coscienza non comprende assolutamente il diritto ad essere esonerato dal servizio civile sostitutivo⁸⁸. Anche nel caso di un'analogia posizione assunta da un pacifista, la stessa Commissione ha ulteriormente precisato che il servizio sostitutivo non può mai essere considerato lavoro forzato od obbligatorio e che, pertanto, esso risulta pienamente conforme alla disciplina della Convenzione di Strasburgo⁸⁹.

16. – Continua: il servizio previsto in caso di crisi o di calamità naturali richiamato nell'alinea c); il lavoro o il servizio rientranti nei "normali" doveri civici, previsti nell'alinea d).

Sempre nell'interpretazione dell'alinea c) del par. 3° in questione, in presenza di una norma, nella quale si esclude che possa considerarsi lavoro forzato od obbligatorio qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità- da ritenersi acute e temporanee- che minacciano la vita o il benessere della comunità, la Commissione, nell'unico caso in cui tale causa di esclusione è stata applicata, ha deciso negativamente il ricorso di un dentista norvegese, che, in applicazione di una legge di quel paese, era stato costretto a prestare servizio odontoiatrico pubblico in una zona particolarmente disagiata, a livello sociale come a livello ambientale; e ciò in quanto il servizio richiesto, lungi dal potersi qualificare lavoro forzato od obbligatorio, a norma dell'art. 4, par. 2, si traduceva in un servizio di non lunga, con una remunerazione quanto meno soddisfacente, in esecuzione, peraltro, di un obbligo *ex lege*, previsto per la professione del dentista sin da quando il ricorrente aveva fatto la sua scelta lavorativa, almeno se si adotta l'interpretazione estensiva della norma, chiamata ad essere applicata anche in un caso, come quello in esame, certamente di non acuta emergenza⁹⁰.

⁸⁷) V. a riguardo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, 10 maggio 2001, Ap. No. 29392/95, *Z. e Altri, c. Regno Unito*, in <http://www.echr.coe.int>. Sugli stessi problemi, v. la Sentenza del 29 gennaio 2009, Ap. No. 34672/2003, *Levishchev c. Russia*, in <http://www.echr.coe.int>.

⁸⁸) V. la Decisione del Comitato dei Ministri del 29 giugno 1967, Ap. No. 2299/64, *Grandrath c. Repubblica Federale Tedesca*, 29 giugno 1967, in <http://www.echr.coe.int>.

⁸⁹) V. la Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 10 ottobre 2002, Ap. No. 12750/2002, *Johansen c. Norvegia*, in <http://www.echr.coe.int>.

⁹⁰) V. la Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 28 dicembre 2006, Ap. No. 5989/2003, *Iversen c. Danimarca*, in <http://www.echr.coe.int>

Infine, nell'interpretazione dell'alinea *d*) del par. 3° in questione, in presenza di una norma, nella quale si esclude che possa considerarsi lavoro forzato od obbligatorio il lavoro oppure il servizio facente parte di quelli rientranti nei normali doveri civici, sia la Commissione che la Corte di Strasburgo hanno ritenuto che l'espressione debba riferirsi a quei doveri civici che è fisiologico ritenere che debbano essere eseguiti da parte dei membri di una determinata collettività per il mantenimento e lo sviluppo della stessa, in alcuni casi anche in ragione della posizione che occupano o dei ruoli che sono chiamati ad esercitare⁹¹.

La normalità del lavoro civico espletato è stata riconosciuta in diverse fattispecie, relative a prestazioni di ufficio a titolo di assistenza giudiziale da parte di avvocati o di notai, ai quali è stato imposto un onorario ridotto in relazione alla particolare natura sociale del cliente.

La tendenza abbastanza elastica della scriminante in esame risulta costante nella giurisprudenza della Corte. Infatti, in un caso deciso nel 1983, riguardante un avvocato belga, che sosteneva di essere stato costretto a dedicarsi ad un lavoro forzato od obbligatorio, rientrante nell'art. 4, par. 2, per il fatto di avere dovuto assistere un imputato indigente, la Corte ha respinto tale ricorso, richiamandosi all'art. 2 della Convenzione O.I.L. sul lavoro forzato e sostenendo che, malgrado l'assenza di retribuzioni e di rimborsi spese, le prestazioni effettuate rientrassero nelle attività ordinarie di un avvocato, anche perché esse avevano finito con l'arricchire la sua formazione professionale ed avevano accresciuto la sua esperienza, oltre che ampliato la sua notorietà⁹².

Ancora nel 2010, la Corte respinge il ricorso di un oftalmologo tedesco, che lamentava di essere stato chiamato a partecipare al servizio medico di emergenza organizzato dall'Associazione Medici del Servizio Sanitario Pubblico, pur non facendo egli più parte, per precisa scelta di tale associazione e non operando più all'interno del servizio pubblico⁹³. La Corte non ha ritenuto che, nel caso di specie, sussistessero gli estremi per l'esistenza di un'ipotesi di lavoro forzato od obbligatorio, oltre che per molte delle ragioni addotte nella motivazione del caso precedente, anche perché la scelta dell'Associazione Medici del Servizio Sanitario Pubblico mirava a realizzare un'idea di solidarietà anche professionale necessaria per affrontare e gestire situazioni di emergenza, sicché la richiesta rientrava tra i normali doveri civici assolutamente estranei ad ogni configurazione di lavoro forzato od obbligatorio.

⁹¹) V. la Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 28 giugno 2012, Ap. No. 3300/10, *S. c. Germania*, in <http://www.echr.coe.int>

⁹²) V. in tal senso Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 23 novembre 1983, Ap. No. 8919/80, *Van der Musselle c. Belgio*, in <http://www.echr.coe.int>

⁹³) V. la Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 14 settembre 2010, Ap. No. 29878/07, *Steindel c. Germania*, in <http://www.echr.coe.int>

In definitiva, la tendenza ad interpretare in senso estensivo i casi di esclusione, di cui al paragrafo terzo, per limitare l'applicazione del divieto di lavoro forzato od obbligatorio, previsto nel secondo paragrafo della stessa norma, risulta costante nell'applicare la norma in commento, in modo da non banalizzare divieti, ispirati da esperienze tra le più tragiche del secolo XX.

17. - *Gli obblighi degli Stati di fronte alla tratta degli esseri umani e l'attuazione della Direttiva 2011/36/UE: la riforma della disciplina di diritto penale.*

Con il caso *Rantsev c. Cipro e Russia*, come si è detto, la Corte di Strasburgo ha redatto una vera e propria Carta dei doveri che gli Stati sono tenuti a rispettare di fronte al preoccupante fenomeno della tratta degli esseri umani, avendo essi l'obbligo: a) di adottare misure di contrasto, prevenzione e protezione delle vittime della tratta, a partire dai paesi di origine; b) di formare in maniera adeguata i magistrati e le forze di polizia addetti a tali compiti, svolgendo indagini adeguate a prescindere dalle specifiche denunce ed iniziative delle vittime; c) infine, data la natura sovra nazionale dell'organizzazione che rende possibile tale condotta, di collaborare ad organizzare simultaneamente i paesi di origine, di transito e di destinazione delle vittime.

Nel citato caso *Rantsev*, secondo la Corte, tali doveri di adeguamento dell'ordinamento interno non erano stati rispettati, sotto nessuno dei profili sopra indicati, né da Cipro né tanto meno dalla Russia e ciò spiega la condanna dei due paesi⁹⁴.

I doveri che la Corte di Strasburgo individua a carico degli Stati nella decisione sopra richiamata, risultano estremamente significativi per l'Italia. Infatti, da un lato, il rispetto dei doveri, che gravano sugli Stati in conseguenza della norma in commento, e, dall'altro, l'attuazione della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani ed alla protezione delle vittime- impegno che ha indotto l'Italia ad approvare il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24-pongono, come si è detto, in maniera specifica il problema dei rapporti tra diritto della Convenzione di Roma e diritto dell'Unione europea.

A riguardo, oltre a ciò che sancisce l'art.6 del Trattato sull'Unione europea in ordine ai rapporti tra Corte di Giustizia dell'Unione europea e Corte di Strasburgo, vi è da ricordare che, secondo una giurisprudenza della nostra Corte costituzionale ormai consolidata, risalente alle famose sentenze 348/2007 e 349/2007, la Convenzione di Strasburgo, non essendo riconducibile alla previsione di cui all'art. 11 cost., cioè ai casi di limitazione della sovranità nazionale necessari per promuovere un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni, non è suscettibile di applicazione diretta nel nostro ordinamento giuridico. E ciò in quanto la rilevanza giuridica della Convenzione, nel nostro ordinamento giuridico, deriverebbe unicamente dalla legge ordinaria, con la quale ne fu

⁹⁴) In questo senso v. il più volte citato caso *Rantsev c. Cipro e Russia*, particolarmente par. 283 ss.

disposta la piena ed integrale esecuzione in Italia. Grazie all'art. 117, comma 1° Cost., alle norme internazionali pattizie, come quelle della Convenzione, è attribuito un rilievo particolare, sicché compete al solo Giudice costituzionale accertare se una legge ordinaria violi l'art. 117 Cost., disponendo qualcosa che non sia compatibile con la Convenzione, con la conseguenza che spetta a tutti gli altri Giudici porre al Giudice delle Leggi la relativa questione di legittimità costituzionale. Però, prima del rinvio alla Corte costituzionale, spetta al Giudice interno il compito di interpretare il diritto nazionale in modo da renderlo compatibile con la normativa pattizia della Convenzione e, solo in caso di esito negativo, la soluzione del problema deve essere rimessa alla Corte costituzionale.

Nel caso della disciplina introdotta nel nostro ordinamento dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, essendo essa attuazione della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani ed alla protezione delle vittime, la relativa interpretazione deve avvenire alla luce dei principi della Direttiva medesima, ricordando che, nel caso di specie, l'art. 4 della Convenzione qui in commento e l'art. 5 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea si coordinano secondo il criterio enunciato nell'art. 52, comma 3°, della stessa Carta.

18. - *Continua: la riforma della disciplina prevista per la prevenzione della stessa e per la protezione delle vittime.*

Alla luce dei sopra indicati principi, si deve valutare come l'Italia abbia attuato la sopra richiamata Direttiva e come, anche dopo tale attuazione, il nostro ordinamento abbia rispettato quella Carta dei doveri che, secondo la decisione di *Rantsev c. Cipro e Russia*, ogni Stato membro è tenuto a rispettare di fronte al preoccupante fenomeno delle nuove schiavitù e della tratta degli esseri umani. Come è già stato messo in rilievo, la Direttiva 2011/36/UE, nell'art. 5, in collegamento con i criteri di individuazione dei soggetti che praticano, direttamente o mediante concorso, lo sfruttamento di lavoro schiavistico, determina i principi che si riferiscono alla responsabilità, penale e non penale delle persone giuridiche; e ciò unitamente alle sanzioni applicabili alle stesse persone giuridiche, previste nel successivo art. 6.

Altra norma importante per comprendere il senso della disciplina comunitaria in materia è l'art. 18, n. 4, della medesima Direttiva, in base al quale, per fare sì che la prevenzione e il contrasto della tratta di esseri umani diventino più efficaci scoraggiando la domanda, gli Stati membri valutano la possibilità di adottare misure, con le quali si disponga che costituisce reato la condotta di chi ricorre consapevolmente ai servizi, oggetto dello sfruttamento di cui all'art. 2, prestati da una persona che è vittima di uno dei reati di cui al medesimo articolo.

L'attuazione di tali regole, attraverso il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, è avvenuta con la modifica di alcune norme del nostro codice penale e di quello di procedura penale, rendendo così più incisivo l'intervento in tale settore con la riforma delle misure già prese in tal senso in passato⁹⁵.

Con il Decreto legislativo di attuazione sopra richiamato, l'Italia, come si precisa nell'art 1 dello stesso, dedicato ai Principi generali, ha posto in primo piano, nel momento in cui si procede alla valutazione individuale della vittima, la specifica situazione delle persone vulnerabili ed ha messo in rilievo che restano pienamente in vigore i diritti, gli obblighi e le responsabilità dello Stato e degli individui, ai sensi del diritto internazionale già vigente.

Per il resto, il Decreto legislativo di attuazione ha modificato sia la disciplina di repressione penale, sia la disciplina già prevista per la prevenzione delle stesse sia quella già dettata per la protezione delle vittime.

Quanto alla disciplina di repressione penale, vi è da ricordare che la l. 11 agosto 2003, n. 228, in tema di Misure contro la tratta di persone, in adempimento di precisi obblighi internazionali assunti dall'Italia, ha profondamente modificato l'impianto della normativa prevista dal codice Rocco, che si basava su una concezione tutta politica della libertà individuale e su una "pubblicizzazione" dei beni giuridici tutelati, poiché partiva dalla negazione dei diritti inviolabili della persona, prevedendo, nell'art. 601, come sottospecie del reato di riduzione in schiavitù, il famigerato reato di plagio⁹⁶.

L'art. 600 cod. pen. attuale, nel disciplinare il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prevede sempre, con modifiche non rilevanti rispetto al testo precedente, che "chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque *al compimento di attività illecite* che ne comportino lo sfruttamento *ovvero a sottoporsi a prelievi di organi* è punito con la reclusione da otto a venti anni"⁹⁷.

⁹⁵) V. D. lgs. 4 marzo 2014, n. 24, di attuazione della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, in *Gazz. Uff.*, 13 marzo 2014. Sul ruolo della Direttiva v. G. Tucci, *La giustizia e i diritti degli esclusi*, cit., 19 ss.

⁹⁶) Per tale profilo v. P. Scevi, *Premesse per uno studio sui delitti di schiavitù e tratta di persone nel quadro della tutela del diritto alla libertà*, in *Riv. pen.*, 2012, 933 ss. Per i problemi accennati nel testo v. F. Palazzo, *Persona (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 294 ss., nonché i suggestivi rilievi di G. Vassalli, *Aspetti penalistici della tutela dei diritti della personalità*, in AA. VV., *Alcuni problemi sui diritti della personalità*, Milano, 1964, 59 ss. L'incostituzionalità del reato di plagio fu dichiarato da Corte cost., 8 giugno 1981, n. 96, in *Giur. cost.*, 1981, I, 806 ss., con nota di P. G. Grasso, dopo una lunga battaglia, condotta in nome della libertà della cultura. V. a riguardo G. Ferluga, *Il processo Braibanti*, Silvio Zamorano Editore, Torino, 2003; A. Moravia, U. Eco e Altri, *Sotto il nome di plagio*, Milano, Bompiani, 1969. Su tali problemi v. ancora G. M. Flick, *Libertà individuale (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, XXIV, Milano, 1974, 535 ss.; Id., *La tutela della personalità nel delitto di plagio*, Milano 1972, 150 ss.

⁹⁷) Con riferimento al testo precedente la riforma v. Cass. pen., 84 ottobre 2014, n. 49594, in *Foro it. Rep.*, 2014, voce *Schiavitù*, n. 6; Cass. pen., 8 luglio 2014, n. 1781, in *Foro it. Rep.*, 2014, voce *Schiavitù*, n. 1. In dottrina v. D. Pulitanò, a cura di, *Diritto penale. Parte speciale*, torino, 2014.

Il secondo comma non ha nemmeno esposto subito modifiche di rilievo. Pertanto, nella sua attuale versione, il richiamato secondo comma sancisce che: “La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di *vulnerabilità*, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”⁹⁸.

L'art. 601, cod. pen., in tema di Tratta di persona, è stato completamente sostituito dal seguente:

«E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età».

La fattispecie è stata quindi resa completamente autonoma da quella prevista nell'articolo precedente⁹⁹.

Per il resto, è rimasta immutata la disciplina dell'art. 602 cod. pen., in tema di acquisto ed alienazione di schiavi, così come immutata è rimasta la disciplina dell'art. 604 cod. pen., che riguarda l'applicazione delle norme sopra considerate anche al fatto commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. Egualmente immutata è rimasta la disciplina dello sfruttamento sessuale e pornografico di minori, disciplinato dagli artt. 600-*bis* a 600-*octies*, cod. pen.

Per quanto riguarda la disciplina del codice di rito penale, il decreto legislativo di attuazione della Direttiva in questione, ha modificato parzialmente l'art. 398, in tema di Provvedimenti sulla

⁹⁸) Per l'attuale disciplina, v. F. Buccellato, *Verso “Roma, 9 maggio 2014- Impresa e Forced Labour”*. *Linee Guida per una rinnovata azione di contrasto nel solo della EU Strategy Towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016*, in *Dir. comm. intern.*, 2014, 192 ss., prendendo lo spunto da Trib. Forlì, 10 luglio 2012, n. 933, ivi, 177. Con riferimento al testo precedente, v. Corte di Assise di Milano, 18 aprile 2008, S. e altro, in *Il Corriere del Merito*, 2008, 845 ss.

⁹⁹) Sulla precedente disciplina del delitto di tratta, v. P. Scevi, *Premesse per uno studio sui delitti di schiavitù e tratta di persone nel quadro della tutela del diritto alla libertà*, cit. , 941

richiesta di incidente probatorio, introducendovi l'art. 5- *ter*, in base al quale “ Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui all'art. 5- *bis* quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede”.

19. - Applicabilità della sanzione penale e strategie di prevenzione.

Quella sopra indicata è stata la riforma più rilevante del nostro ordinamento nella materia in esame, realizzata in sede di attuazione della sopra richiamata Direttiva; e ciò in quanto, come è stato messo giustamente in rilievo, l'Italia, in sede di attuazione della Direttiva 2011/36/UE, non ha ritenuto opportuno, con riferimento al già citato art. 18, n. 4, della medesima, adottare misure, con le quali disporre che costituisce reato non soltanto la condotta di chi materialmente riduce in schiavitù un essere umano a fini produttivi, ma anche quella di chi ricorre consapevolmente ai servizi, oggetto dello sfruttamento di cui all'art.2, prestati da una persona, che è vittima di uno dei reati di cui allo stesso articolo, organizzando adeguatamente l'impresa in questa prospettiva¹⁰⁰.

Questa lacuna legislativa, nel definire l'impresa schiavistica in senso proprio, ha suggerito diverse strategie, dirette tutte ad estendere la sanzione penale a chi utilizza di fatto il lavoro schiavistico, secondo le univoche indicazioni sia della Convenzione dei diritti dell'uomo sia della Direttiva comunitaria più volte richiamata.

A riguardo, da parte di alcuni, si è fatto riferimento alla responsabilità diretta di chi compie acquisti idonei a rendere possibile l'utilizzo programmato, nel processo produttivo, di beni che sono il risultato di sfruttamento di mano d'opera schiavistica, ipotizzando il reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen., mentre, a livello giurisprudenziale, acquista significativo rilievo, in presenza di un uso distorto e strumentale di alcuni contratti di organizzazione dell'impresa, quali la subfornitura, il tentativo di utilizzare, sempre per le finalità sopra evidenziate, la società di fatto tra committente e subfornitore oppure il negare ogni autonomia dell'impresa subfornitrice, quando essa risulti creata unicamente per esternalizzare l'uso di lavoro schiavistico, nella prospettiva di evitare, con tale strategia, la conseguente responsabilità¹⁰¹. Sono, come si può facilmente constatare, tutte ricostruzioni del nostro diritto positivo coerenti con le finalità indicate sia dal

¹⁰⁰) Su tale problema v. F. Buccellato, *Verso “Roma, 9 maggio 2014- Impresa e Forced Labour”. Linee Guida per una rinnovata azione di contrasto nel solco della EU Strategy Towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016*, cit., 192 ss.

¹⁰¹) V. ancora F. Buccellato, *Verso “Roma, 9 maggio 2014- Impresa e Forced Labour”. Linee Guida per una rinnovata azione di contrasto nel solo della EU Strategy Towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016*, cit., 195 ss.

diritto dell'Unione europea che dalla Convenzione dei diritti dell'uomo e, come tali, pienamente legittimi nelle finalità che perseguono, salvo a verificare la tenuta delle singole soluzioni adottate.

Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, deve ricordarsi in questa sede l'art. 18, del D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in cui è previsto il particolare soggiorno per motivi di protezione sociale a favore dello straniero sottoposto a violenza oppure a grave sfruttamento, quando vi sia pericolo per la sua incolumità o perché egli ha tentato di sottrarsi ai condizionamenti di un'organizzazione criminale oppure perché ha reso particolari dichiarazioni in un procedimento penale; e ciò allo scopo di consentirgli di sottrarsi a tali violenze e di partecipare ad un programma di assistenza e di integrazione sociale¹⁰².

Il Decreto legislativo 24/2014, dopo il comma 3°, ha aggiunto a tale disposizione il comma 3-*bis*, che prevede un programma transitorio tale da consentire più agevolmente le sopra indicate finalità.

Operazione analoga è stata condotta sull'art. 13 della l. 11 agosto 2003, n. 228, in tema di Misure contro la tratta degli esseri umani, che prevede, per le vittime dei reati di schiavitù, servitù e tratta l'istituzione di uno speciale programma di assistenza, tale da garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto ed assistenza sanitaria. A tale norma è stato aggiunto, dopo il comma 2°, un art. 2- *bis*, che prevede l'adozione di un Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

In definitiva, come effetto della proibizione multilivello della schiavitù in senso lato, risultano chiaramente legittime le sanzioni internazionali nei confronti di tutti gli Stati della Comunità internazionale, perché garanti *erga omnes* dei doveri che ne derivano, così come risultano egualmente legittime sia le sanzioni, nei confronti del singolo Stato, in conseguenza della violazione della norma qui in commento della Convenzione dei diritti dell'uomo, sia l'operatività all'interno dell'ordinamento dello Stato, del sistema sanzionatorio penale, attualmente rafforzato dall'attuazione della Direttiva comunitaria 2011/36/EU, sia, infine, ulteriori ed auspicabili misure di carattere pubblicistico, quali, ad esempio, i divieti di importazione e commercializzazione di merci prodotte mediante lavoro forzato.

20 . – Divieto della schiavitù, concorrenza sleale e diritti di informazione dei consumatori

¹⁰²) Sul punto v. Gianmarinaro, *Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale previsto dall'art. 18 del T.U. sull'immigrazione*, in *Diritto, integrazione, cittadinanza*, 1999, 34 ss.

Al di là degli interventi sopra indicati, il rispetto degli obblighi di adottare tutte le possibili misure di contrasto, prevenzione e protezione delle vittime della tratta di esseri umani, che derivano per gli Stati contraenti come effetto della norma qui in commento, richiede che, a prescindere dalle sanzioni in senso lato pubblicistiche, vengano coinvolti in tale strategia i soggetti privati, nella cui sfera giuridica si ripercuotono direttamente le conseguenze della produzione schiavistica, e cioè gli imprenditori concorrenti ed i consumatori finali di quei prodotti.

Con riferimento agli imprenditori, che operano nello stesso mercato, in cui agisce l'impresa schiavistica, i difensori della più rigorosa, ma, nello stesso tempo, corretta, ortodossia del liberismo economico hanno sempre sostenuto che, nella gara per il profitto, ogni impresa ha il diritto di correre più forte per superare le sue rivali, ma, se dovesse fare lo sgambetto oppure atterrare la sua concorrente, vi sarebbe la violazione delle regole che garantiscono la competizione leale; condotta che il diritto non può mai consentire, perché, tra coloro che sono sempre pronti a ferirsi e ad offendersi l'un l'altro, verrebbe meno quella coesione sociale, necessaria per ogni civile convivenza¹⁰³. In definitiva, la giustizia rimane sempre il pilastro necessario per sostenere l'intero edificio della convivenza sociale; e ciò in quanto spetta allo Stato garantire, anche attraverso il diritto, l'etica degli affari, con la conseguente "giuridicizzazione" della stessa.

Accanto agli studi di storia del diritto e di teoria dei mercati, le più attente ricerche in materia di concorrenza sleale mettono giustamente in rilievo che, a causa della globalizzazione dell'economia e del conseguente squilibrio della lotta concorrenziale, non più localizzata in aree territoriali omogenee, deve considerarsi scorretto il comportamento dell'imprenditore che riduce i costi della sua attività d'impresa, dislocando la stessa in territori nei quali l'attività produttiva, oppure segmenti della stessa, possa essere organizzata senza osservare quelle regole che, nei paesi più sviluppati, garantiscono condizioni di idonea qualità della vita, come la tutela dell'ambiente, oppure la tutela dei più elementari diritti dei lavoratori, come la sicurezza nei luoghi di lavoro o il divieto del lavoro minorile¹⁰⁴. Ancora più in particolare, si rileva che la violazione di norme pubblicistiche costituisce comportamento professionalmente scorretto e quindi concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3), cod. civ., quando la violazione della norma in sé produce il contestato vantaggio

¹⁰³) Il riferimento è alle note considerazione di A. Smith, *Teoria dei sentimenti morali*, trad. it., Milano, Rizzoli, 1995, 206 ss., su cui v. P. Ciocca, *Della concorrenza: Adam Smith e Alessandro Giuliani*, in F. Cerrone, G. Repetto, a cura di, *Alessandro Giuliani: l'esperienza giuridica tra logica ed etica*, in *Biblioteca. Per la storia del pensiero giuridico moderno*, Milano, Giuffrè, 2012, 126, nonché, dello stesso A. Giuliani, *Giustizia ed ordine economico*, Milano, Giuffrè, 1997, 206 ss.

¹⁰⁴ Su ciò v. D. Arcidiacono, *Concorrenza sleale, core labour standards e violazioni in materia ambientale*, Relazione presentata al Convegno di *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2014, in http://orizzontideldirittocommerciale.it/media/23970/arcidiacono_d_def.pdf, nonché G. Floridia, *Le valutazioni giurisprudenziali in termini di correttezza professionale*, in AA. VV., *Diritto industriale- proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, Giappichelli, 2009, 341 ss.

concorrenziale, influenzando i rapporti di mercato tra imprenditori oppure tra imprenditori e consumatori¹⁰⁵.

Vi è da tenere presente che la rilevata strategia di lotta contro il lavoro schiavistico, a tutela della fondamentale eticità del mercato, non ha trovato fino ad ora significative applicazioni pratiche; probabilmente, perché quello in esame risulta essere terreno specifico di adeguate iniziative collettive a tutela di interessi di mercato, che trascendono le possibilità di intervento del singolo imprenditore, anche se non sono mancate autorevoli voci di operatori economici, che hanno denunciato la negatività del fenomeno.

Per ciò che riguarda invece i consumatori, il problema si presenta in termini certamente più complessi. In quanto, per questi ultimi, il ricorso al lavoro schiavistico, da parte dell'impresa che produce i beni oppure eroga i servizi, può anche configurarsi come un risparmio economico, consentendo agli stessi di accedere a beni o servizi della medesima qualità, ma a prezzi inferiori¹⁰⁶.

Anche rispetto ai consumatori, però, una valutazione soltanto economica in senso stretto dei comportamenti di mercato non risulta sufficiente a governare le relazioni che all'interno dello stesso si creano, imponendosi sempre valutazioni in termini di eticità e di correttezza¹⁰⁷. Ci si chiede da tempo, infatti, se il consumatore possa fare valere un suo specifico diritto ad essere informato sui processi di produzione dei beni e servizi che gli vengono offerti sul mercato e possa quindi orientare le sue scelte anche sino al rifiuto di utilizzare determinati prodotti per non risultare di fatto connivente con pratiche che ripugnano a quella che ritiene l'etica sociale indispensabile per lo stesso vivere civile¹⁰⁸.

A riguardo, oltre al problema delle pratiche di produzione estremamente inquinanti e dei suoi riflessi sulle scelte dei consumatori finali, che ha attirato l'attenzione della dottrina, la cronaca quotidiana non manca di fornire esempi di sfruttamento di lavoro forzato per produrre beni o servizi.

¹⁰⁵) V. ancora F. Buccellato, *Verso "Roma, 9 maggio 2014- Impresa e Forced Labour". Linee Guida per una rinnovata azione di contrasto nel solo della EU Strategy Towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016*, cit., 202.

¹⁰⁶) Anche su questo punto v. F. Buccellato, *Verso "Roma, 9 maggio 2014- Impresa e Forced Labour". Linee Guida per una rinnovata azione di contrasto nel solo della EU Strategy Towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016*, cit., 204, nonché G. Tucci, A. Addante, *Rapporti di mercato tra imprenditori e consumatori. Rilevanza al ricorso del lavoro schiavizzato come pratica sleale/scorretta. Quali azioni di tutela?*, in *Atti del Convegno di Roma 9 maggio 2014: "Impresa e Forced Labour"*, in Corso di pubblicazione.

¹⁰⁷) In questo senso v. la ricerca di A. Addante, *Autonomia privata e responsabilità sociale dell'impresa*, Napoli, E.S.I., 2012, 18, 27 ss., 161 ss.

¹⁰⁸) Significativo a riguardo è R. Korn, *Il nuovo ruolo dei consumatori e delle imprese per la promozione dello sviluppo sostenibile*, in G. A., a cura di, *I contratti dei consumatori*, Milano, Giuffrè, 2014, 1471 ss.

Non a caso, nella Cina meridionale, si trova uno dei calzaturifici più grandi del mondo, programmato per fornire le principali marche internazionali: dalla Nike alla Adidas, da Timberland ad Asics. Quando però un dipendente si è infortunato ad una mano, il malcapitato ha scoperto, insieme ai suoi compagni, che l'azienda, con la connivenza delle Autorità locali, dell'Ufficio del Lavoro e degli altri uffici previdenziali, non aveva mai versato alcun contributo, agendo sempre in violazione delle più elementari norme contrattuali e previdenziali a tutela dei lavoratori¹⁰⁹.

Di fronte a tale problema, risulta abbastanza evidente che il diritto dei consumatori non è assolutamente estraneo ad una sia pure embrionale giuridicizzazione dell'etica degli affari:

basti ricordare a riguardo che l'art. 2 del Codice del consumo riconosce ai consumatori ed utenti alcuni diritti fondamentali come un'adeguata informazione ed una corretta pubblicità (art. 2 , comma 2°, lett. c), l'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà (art. 2, comma 2°, lett. c-bis), la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti commerciali (art. 2, comma 2°, lett. e)¹¹⁰. Si aggiunga, infine, che l'art. 39 del Codice del consumo, nel dettare le regole da osservare nelle attività commerciali, sancisce che queste ultime debbono essere improntate al rispetto dei principi di buona fede, correttezza e lealtà, valutate anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori¹¹¹.

I diritti sopra individuati, anche se non collocabili tra i diritti fondamentali e/o inviolabili della persona, costituzionalmente protetti a livello primario, non si possono ridurre ad una dimensione puramente economica, in quanto tutelano quella che viene chiamata l'etica della concorrenza.

Sulla base di questi presupposti, risultano ampiamente giustificate forme di autotutela del mercato, come l'organizzazione di boicottaggio dei prodotti frutto di lavoro schiavistico oppure strategie di regolamentazione consensuale tra associazioni dei consumatori e sindacati, dirette a contrastare la distribuzione sul mercato dei prodotti di lavoro schiavistico, oppure accordi tra Sindacati o Leghe di datori di lavoro e sindacati dei lavoratori diretti a creare un filtro dai luoghi di produzione a quelli di distribuzione al fine di bloccare i beni prodotti attraverso il lavoro schiavistico, oppure diretti ad

¹⁰⁹) Le cronache giornalistiche dell'aprile 2014 hanno fatto riferimento alle proteste sindacali esplose nel calzaturificio "Yue Yuan", sito nella Cina meridionale, provincia dello Jiangxi, e considerato uno dei più grandi del mondo, in quanto produce per note imprese, tra cui Adidas, Nike e Timberland..V. a riguardo G.Bertinetto, *Operai cinesi in sciopero. A rischio Nike e Adidas*, in *l'Unità*, 16 aprile 2014, 14.

¹¹⁰) In questo senso v. G. Chinè, *Diritti dei consumatori*, in *Codice del consumo e norme collegate*, a cura di V. Cuffaro, Milano, Giuffrè, 2012, 13, anche con riferimento all'attuale art. 169 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ex art. 153 del Trattato, dove oltre alla tutela degli interessi economici dei consumatori, si prevede la promozione dei diritti dei consumatori all'informazione, all'educazione ed all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. Per considerazioni più generali a riguardo v. , inoltre, A. Addante, *Autonomia privata e responsabilità sociale dell'impresa*, cit. , 45 ss.

¹¹¹) Sul carattere generale del precetto che la norma esprime v. A. Barenghi, *Regole nelle attività commerciali*, in *Codice del consumo e norme collegate*, a cura di V. Cuffaro, cit., 291

avviare una certificazione di impresa finalizzata a tale fine oppure, ancora, diretti a negare i contributi pubblici a quelle imprese, interessate allo sfruttamento di mano d'opera servile. Sono tutte ipotesi di uso dell'autonomia collettiva da parte di gruppi che agiscono nel mercato e che sono interessati a preservare quel minimo di eticità dello stesso, necessario per garantirne la sua stessa sopravvivenza ¹¹².

21. - *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, diritti dei consumatori e tutela giurisdizionale collettiva.*

Come è emerso dai rilievi sin qui svolti, risulta chiaro che, una volta riconosciuta la legittimazione degli imprenditori concorrenti dell'impresa schiavistica ad una tutela inibitoria e risarcitoria della propria impresa a danno di quest'ultima ed una volta riconosciuta un'analoga legittimazione ai consumatori finali dei beni e servizi prodotti attraverso il lavoro schiavistico, l'operatività effettiva di tali tutele può realizzarsi in concreto soltanto a livello sovra individuale, prevedendo a riguardo una serie di strategie alternative idonee a colmare tale vuoto di iniziativa individuale..

In primo luogo, nei rapporti tra imprenditori, un ruolo importante può essere svolto dall'azione delle associazioni professionali, quale emerge dall'evoluzione giurisprudenziale che la disciplina di cui all'art. 2601 cod. civ. da tempo conosce. Secondo tale orientamento, l'atto di concorrenza è sleale, se, essendo professionalmente scorretto, da un lato, risulta idoneo a danneggiare l'altrui azienda, ma, dall'altro, è tale da pregiudicare l'interesse di una categoria o gruppo professionale¹¹³.

Tale legittimazione spetta *iure proprio* ad ogni associazione professionale che tuteli l'interesse di una categoria, a prescindere dalla sua rappresentatività, non nell'interesse dei singoli membri, con la conseguenza che l'azione risulta ammissibile, anche se non sono stati identificati uno o più membri che siano stati danneggiati *uti singuli* ¹¹⁴

¹¹²) Con riferimento alla diffusione dell'autonomia collettiva al di là della tradizionale figura del contratto collettivo di lavoro, v. G. De Nova, *Il contratto. Dal contratto atipico al contratto alieno*, Padova, Cedam, 2011, 13.

¹¹³) La norma ha ricevuto diverse applicazioni pratiche, che ne hanno dimostrato la vitalità al di là delle sue origini chiaramente legate all'ordinamento corporativo. A riguardo v. T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, Giuffrè, 1960, , 263 ss.; G. Santini, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, Cedam, 1959, 117 ss. Sui criteri di qualificazione dell'atto di concorrenza sleale, presupposto dell'azione, v. Trib. Milano, 7 febbraio 1980, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1980, 204, che ha riconosciuto la legittimazione al rimedio processuale in questione al Comitato per la difesa dei Consumatori.

¹¹⁴) A riguardo v. Trib. Roma, 18 gennaio 1982, in *Foro it.*, 1982, I, 2946, e per la legittimazione dell'associazione *iure proprio* e non nell'interesse dei singoli membri, v. Cass., 15 novembre , 1984, n. 5772, in *Giust. civ.*, 1985, I, 3162, con nota di Pazzaglia, secondo cui la legittimazione dei sindacati e delle associazioni professionali per la tutela dei prodotti industriali, conseguendo alla lesione di un diritto soggettivo proprio di tali sindacati ed associazioni professionali, si estende all'azione per il risarcimento dei danni derivanti da una concorrenza sleale.

Quanto alla tutela dei consumatori, sempre nella prospettiva qui in esame, un ruolo fondamentale può essere senza dubbio svolto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che, come Autorità indipendente, a norma dell'art. 27, comma 1° e 2°, del codice del consumo, è legittimata ad intervenire, anche d'ufficio, per garantire l'osservanza delle pratiche commerciali scorrette nell'interesse dei consumatori. Tale intervento risulta particolarmente incisivo, in quanto, a norma del 3° comma dello stesso art. 27, può essere disposta la sospensione d'ufficio della pratica scorretta anche con decreto motivato *inaudita altera parte*¹¹⁵.

A norma del comma 15° della norma in esame, i provvedimenti dell'Autorità garante non pregiudicano né limitano la possibilità di esperire di qualsiasi altra azione civile, penale o amministrativa, alla quale gli interessati siano legittimati a tutela di un loro diritto o interesse protetto. Pertanto, a livello di strategia processuale in senso proprio, acquista rilievo in primo luogo la legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori, di cui all'art. 139 del codice del consumo, la cui individuazione va oggi fatta, alla stregua di quanto è emerso in sede di applicazione dell'art. 2601 cod. civ., con riferimento alle associazioni dei consumatori ed utenti maggiormente rappresentativi¹¹⁶.

Come prevede il successivo art. 140 del codice del consumo l'ambito di intervento di tali associazioni è particolarmente ampio, poiché esse possono richiedere sia l'inibitoria degli atti e dei comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti, sia l'adozione di tutte le misure idonee a correggere oppure ad eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, sia, infine, adeguate forme di pubblicità o diffusione dei provvedimenti presi¹¹⁷.

Un ruolo particolarmente efficace a riguardo può essere anche svolto dall'azione di classe *ex art. 140 bis* del codice del consumo, destinato a tutelare i diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di un determinato prodotto o servizio, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale con quest'ultimo. In questo ampio ambito rientra pertanto pienamente il diritto del

¹¹⁵) A riguardo v. S. Stella, *Tutela amministrativa e giurisdizionale*, in *Codice del consumo e norme collegate*, a cura di V. Cuffaro, cit., 216 ss.

¹¹⁶) Su tale azione v. G. Arnone, *Accesso alla giustizia. Legittimazione ad agire*, in *Codice del consumo e norme collegate*, a cura di V. Cuffaro, cit., 720 ss., Id., *La tutela inibitoria*, in N. Lipari, a cura di, *Trattato di diritto privato europeo*, II, 2, Padova, 2003, 718

¹¹⁷) Sulla disciplina di tale azione inibitoria collettiva v. G. Trisorio Liuzzi, *I meccanismi processuali di tutela del consumatore*, in *Il giusto processo civile*, 2007, 329 ss.

consumatore ad una corretta informazione sui metodi di produzione usati per realizzare il prodotto o il servizio che viene chiamato ad utilizzare¹¹⁸.

22. – Conclusioni: la diffusione delle schiavitù nell'età della globalizzazione

Si è visto fino ad ora quale ampio margine di applicazione possa avere, in ipotesi, il divieto del ricorso alle diverse forme di schiavitù. Per uno dei tanti paradossi della storia, a livello di effettività, come è stato evidenziato all'inizio del presente commento, la diffusione delle diverse forme di schiavitù raggiunge vette assolutamente imprevedibili come conseguenza perversa della globalizzazione dei mercati..

Secondo un rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dedicato alla mercificazione degli esseri umani e basato sui dati raccolti sino a tutto il 2012, il fenomeno riguarda più di venti milioni di persone a livello mondiale e genera profitti superiori ai cento cinquanta miliardi annui; in particolare, il traffico di donne ed il loro sfruttamento a livello sessuale genera profitti valutati sui ventidue mila dollari annui per vittima¹¹⁹.

Per il 90% dei casi, lo sfruttamento avviene da parte di singoli individui o di imprese; nell'ambito di questa dimensione, il 22% delle vittime è costretta a vendere il proprio corpo, mentre il 68% lavora nell'agricoltura e nell'edilizia. Le donne e le ragazze rappresentano 11,4 milioni, circa il 55% del totale; gli adulti sono un gruppo più consistente rispetto ai minori di diciotto anni (74% di fronte al 26%). Emerge anche un significativo rapporto tra migrazione e sfruttamento schiavistico; nel 44% dei casi (cioè, per oltre nove milioni) le persone sono costrette a spostarsi per essere sfruttate come schiavi, mentre, nel rimanente 56% dei casi, la schiavitù si realizza nel proprio paese d origine o di residenza¹²⁰. Proprio per contrastare tale inquietante fenomeno, la stessa Organizzazione Internazionale del Lavoro(*International Labor Organization* - I.L.O.), in data 11 giugno 2014, in occasione della 103° Conferenza Internazionale del Lavoro, ha adottato un nuovo Protocollo contro le moderne forme di lavoro forzato, ritenendo che tale strumento giuridicamente vincolante potesse fare avanzare la prevenzione, la protezione e le misure di risarcimento per le vittime del lavoro forzato e potesse intensificare gli sforzi per eliminare le moderne forme di schiavitù.

¹¹⁸) Su questa nuova disciplina v. B. Zuffi, *Azione di classe*, in *Codice del consumo e norme collegate*, a cura di V. Cuffaro, cit., 736 ss.

¹¹⁹) Le cifre sono riportate da F. Buccellato, *Verso "Roma, 9 maggio 2014- Impresa e Forced Labour". Linee Guida per una rinnovata azione di contrasto nel solco della EU Strategy Towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016*, cit., 193.

¹²⁰) La disaggregazione di tali cifre si può leggere in R. Ricciardi, *La "Sfruttamento spa" fa 150 miliardi di utili. In Occidente una vittima vale 35mila dollari*, in *Repubblica Economia*, 20 maggio 2014.

L'attuale Pontefice, proprio in occasione della recente Conferenza dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro, ha messo in rilievo la peculiarità del fenomeno. La tratta degli esseri umani è considerata, ai più diversi livelli dagli ordinamenti giuridici e dai sistemi etici più avanzati, come un crimine contro l'umanità, ma nello stesso tempo è diventata "moneta corrente" nel mercato mondiale¹²¹. Se tale regressione etica dovesse diventare senso comune, inevitabilmente si assisterebbe ad un mutamento radicale anche del diritto vigente. Non a caso, già negli ultimi anni del secolo scorso, un importante giurista, Gianfranco Miglio, che ha dedicato ricerche estremamente originali alla crisi dello Stato moderno, prevedeva che in un mondo globalizzato, governato dalla più incontrollata logica di mercato, una volta venuta meno l'unità formale del diritto privato, particolari diritti "regionali" avrebbero potuto legittimare forme post moderne di schiavitù¹²². In tale prospettiva, l'avventura culturale del diritto del lavoro moderno, iniziata nei primi del Novecento, con l'opera di Ph. Lotmar sul contratto di lavoro nel diritto privato tedesco, sarebbe completamente archiviata, con la conseguente vanificazione di tutto il patrimonio normativo, al quale ha dato luogo; e ciò in quanto verrebbe definitivamente sconfitto il tentativo di contrastare la dimensione del lavoro in termini di semplice merce in nome della tutela della dignità del lavoratore, per legittimare la mercificazione più mostruosa del lavoro umano, che la schiavitù, nelle sue diverse forme, ha rappresentato e continua a rappresentare nel corso della storia¹²³. "Il lavoro – precisava K. Marx a ridosso del fatidico 1848, in un'opera edita poi da Fr. Engels nel 1891- non è sempre stato lavoro salariato, cioè lavoro *libero*. *Lo schiavo* non vende il suo lavoro al padrone di schiavi, come il bue non vende al contadino la propria opera. Lo schiavo, insieme con il suo lavoro, è venduto una volta per sempre al suo datore di lavoro....*Egli stesso* è una merce, ma la forza –lavoro non è merce *sua*. *Il servo della gleba* vende soltanto una parte del suo lavoro. Non è lui che riceve un salario dal proprietario della terra; è piuttosto il proprietario della terra che riceve da lui un tributo"¹²⁴. La schiavitù post moderna, come del resto quella storica, non è un residuo del passato, perché, contrariamente alle previsioni di Aristotele, nessuna automazione dei processi produttivi potrà mai superarla¹²⁵. Essa, oltre ad essere, come l'antica tratta degli schiavi africani, fonte di vera

¹²¹) Significativo è stato il Messaggio inviato dall'attuale Pontefice al Direttore generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, in occasione della 103° Sessione della Conferenza Dell'Organizzazione tenutasi a Ginevra dal 28 maggio al 12 giugno 2014: " *Il lavoro non è una merce, ma un dono che possiede dignità e valore*", pubblicato il 29 maggio 2014.

¹²²) Per la bibliografia su Il 'Autore e sulla posizione polemica di G. Dossetti nei suoi ultimi anni di vita, v. G. Tucci, *La giustizia e i diritti degli esclusi*, cit., 25 ss.

¹²³) Sul tema, di recente, v. L. Nogler, *(Ri)scoprire le radici giuslavoristi che del "nuovo" diritto civile*, in *Europa e diritto privato*, 2013, 959 ss., ed ivi riferimenti bibliografici, con particolare riferimento a G. Giugni, *Appunti per un profilo storico su "impresa e diritto del lavoro"*, in *Annali di storia dell'impresa*, Milano, Franco Angeli, 1985, 375 ss. V. ancora, dello stesso L. Nogler, *La scienza giuslavoristica italiana tra il 1901 e il 1960 e Hugo Sinzheimer*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2001, 539 ss. Per la prospettiva di una solidarietà transnazionale di fronte alla crisi v. S. Sciarra, *L'Europa e il lavoro. Solidarietà e conflitto in tempi di crisi*, Laterza, Roma-Bari, 2013, 67 ss.

¹²⁴) Espressamente in tal senso, K. Marx, *Lavoro salariato e capitale (1847-49)*, introduzione di Fr. Engels, 1891, 1.

¹²⁵) Sulla possibile sostituzione dello schiavo ad opera delle macchine in Aristotele, v. *Politica*, I, 2, 1252° 25-1252b 5; I, 4, 1253b 25-1254b 18.

e propria accumulazione del capitale, nasce e si sviluppa come commercio di merce umana, oggetto di specifiche attività da parte di agguerrite organizzazioni criminali. Sviluppandosi su domande ed offerte praticamente inesauribili e non solo sulla semplice domanda di lavoro servile, non è difficile prevedere per la stessa un sicuro futuro ¹²⁶. Si tratta allora di stabilire, in via di antitesi, quale futuro avrà quel principio cardine della nostra intera civiltà, che è il principio di eguaglianza, trasformatosi, nella più recente esperienza delle Corti costituzionali dei singoli Stati e delle Corti sovra nazionali, da Principio di eguaglianza “di fronte” alla legge, in Principio di eguaglianza “della” legge, nel senso di limite all’arbitrio dello stesso Legislatore, tenuto ad osservare il principio di ragionevolezza nel momento in cui introduce trattamenti diseguali tra tutte le Persone e non solo tra i Cittadini ¹²⁷

¹²⁶) V. ancora G. Paccione, *La tratta di persone nel diritto internazionale*, cit., loc. cit., nonché M. Sánchez Sorondo, *La tratta degli esseri umani. Una schiavitù moderna*, con riferimento alle iniziative prese dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali ed ai Gruppi di Lavoro organizzati al suo interno.

¹²⁷) A riguardo v. le mirabili pagine di F. Casavola, *Tra eguaglianza e giustizia (Il principio di eguaglianza nella giurisprudenza costituzionale italiana: riflessioni tra storia e diritto)*, in *Foro it.*, 1988, V, 91 ss. Nella stessa prospettiva, v. V. Onida, *I principi fondamentali della Costituzione italiana*, in G. Amato, A. Barbera, *Manuale di diritto pubblico*, Bologna, 1997, 81 ss.